



Tratto dal libro: Donato Gallo – Flaviano Rossetto, *Per terre e per acque. Vie di comunicazioni nel Veneto dal Medioevo alla prima età moderna*, Poligrafo 2003, (Carrubio, 2) p.119-164.

VIE DI COMUNICAZIONE TRA VENETO CONTINENTALE E FRIULI

Giampaolo Cagnin

“Interrogato se il Sile era un fiume navigabile percorrendo il quale si andava a Venezia, rispose che era un fiume navigabile perché egli aveva visto personalmente le grosse imbarcazioni (*vidit naves*) giungere fino ai mulini del Sile per poi ritornare a Venezia”. E’ questa la risposta data il 21 marzo 1244 dal notaio Valimberto da Mogliano in un processo svoltosi a Treviso e che vedeva coinvolte le monache di Santa Maria Nova contro Mainerio, figlio del giudice Montanario. Questi, in spregio ai diritti del monastero, aveva costruito illegalmente un mulino poco fuori la porta di San Teonisto, lungo un fossato pubblico che immetteva poi le sue acque nel Sile. Altri testimoni confermano l’affermazione di Valimberto, tra i quali Federico Orfanelli, il quale pure dichiara che il Sile era un fiume navigabile dai mulini in giù (cioè dalla città fino alla laguna), ma aggiunge che era consuetudine percorrere la parte superiore del fiume con un tipo di imbarcazione più leggera, *il sandalo*.¹

Quasi 200 anni dopo, nel 1450, in un altro processo svoltosi ugualmente a Treviso, Venceslao da Porcà, canonico di Aquileia e abate commendatario dell’abbazia di Santa Maria del Piave, accusò il conte Nicolò di Collalto ed altri membri della famiglia comitale trevigiana di aver costruito un nuovo porto sul Piave per esercitare il diritto di *ripatico* e di transito del fiume sul ramo chiamato *Ramonus Rabiosus* in località Mandre in dispregio della giustizia e con gravi danni ai diritti del monastero. Per poter giungere al nuovo porto, inoltre, i conti avevano modificato il locale sistema delle vie di comunicazione costruendo una nuova strada, avevano fatto affiggere un’apposita segnaletica in modo che coloro che viaggiavano seguendo la strada antica a maestra chiamata Ungarica (*per antiquam et magistram stratam Ungaricham*), che portava da Treviso a Conegliano e viceversa, per raggiungere il porto di Mandre deviavano dalla

SIGLE ARCHIVISTICHE:

ACVTV : Treviso, Archivio della Curia Vescovile

ASTV : Treviso, Archivio di Stato

ASVE : Venezia, Archivio di Stato

BCapTV: Treviso, Biblioteca Capitolare

BCTV : Treviso, Biblioteca Comunale

¹ «Interogatus si Siler est flumen navigabile per quod itur Venecias, respondit quod est navigabile quia vidit naves venire usque ad molendina Sileris et postea retro Venecias revertuntur»; «Interogatus si Siler est flumen navigabile per quod itur Venecias, respondit quod est navigabile a molendinis Sileris in iosum et a molendinis superius vadunt homines in sandolis». Il testimoniale si trova in ASTV, CRS, *Santa Maria Nova* perg. b. 1; sulla vicenda e sull’edizione dell’intero documento si veda G. CAGNIN, *Storie di mulini, storia della città. Per una conoscenza della società trevigiana nel medioevo*, «Atti e memorie dell’Ateneo di Treviso», n. s., n. 16 (a. a. 1998-1999), p. 115-147. Altre informazioni sulle caratteristiche delle imbarcazioni che da Venezia risalivano il corso del Sile si trovano nei patti conclusi l’11 settembre 1322 tra Treviso e Venezia durante la dominazione del Conte di Gorizia: «... dent in mandatis suis officialibus de palata Sileris quod tantum semel in anno bullent navigia euncia et redeuncia per flumen Sileris et de quolibet navigio ab uno timone sive spatula tollatur semel in anno unus grossus; et de navigio a duobus timonibus duo veneti grossi et pro rastaria et bulla predicta...» (A. S. MINOTTO, *Documenta ad Belunum, Cenetam, Feltria, Tarvisium spectantia*, I/I, Venezia 1871, p. 147)

medesima strada passando attraverso il territorio dei conti, con gravi danni all'agibilità ed alla funzionalità dell'antico porto del monastero sorto a servizio della vecchia strada. Queste novità, aggiunge l'abate, finivano per compromettere l'efficienza delle osterie e delle locande poste lungo l'antica strada con gravi danni per i dazi, con il pericolo di compromettere la sopravvivenza stessa dei due villaggi di Ospedale del Piave e di Lovadina e con pregiudizio dei mercanti, i quali seguendo la nuova segnaletica erano portati a deviare verso Santa Lucia e Mandre; novità, conclude l'abate nel suo atto d'accusa, che sono contro la volontà del Dominio, al cui potere sono soggetti i fiumi e le strade pubbliche: su di essi non si può costruire o modificare o rifare nulla senza una sua speciale concessione ed autorizzazione.² Nei capitoli presentati al processo l'abate dirà che la «strata sive via publica et magistra que tendit ex patria Foroiulii per Sacillum et Coneglanum versus Tarvisium appellatur strata Ungarica et Tarvisina et protendit et tendere antiquitus consuevit per dictum Hospitale et Lovadinam et eius pertinentiis», mentre la strada nuova diretta a Spresiano per arrivare al porto dei Collalto «est nova via, et non publica et antiqua».

“Dichiarò di sapere che i mercanti provenienti da fuori dei confini dell'episcopato di Treviso, da Feltre e da Belluno, dal Friuli e dal Cadore, dall'Ungheria e da altre località pagavano un denaro piccolo per ogni animale da lana e per ogni capra, 4 denari per ogni bue e mucca”, eccetera. Con queste parole rese la sua testimonianza nel mese di novembre del 1259 a Treviso il macellaio Rainaldino di Gardeluzzo davanti al vescovo Alberto ed al podestà Marco Badoer nella causa promossa per conoscere la verità sulla muda dei *ramerii* e sulle altre mude sulle quali comune ed episcopato vantavano dei diritti.³

² «... qui noviter construxerunt seu construi fecerunt certum portum ad ripaticum exercendum super flumine Plavis, id est super ramono Rabioso supra ecclesiam dicti monasterii infra opus lapideum appellatum de Mandre contra omnem iusticiam et in grave damnum et preiudicium dicti monasterii, innovando eciam certam stratam ad dictum assertum portum et affigendo certa signa propter que transeuntes et tendentes per antiquam et magistram stratam Ungaricham per quam protendi consuevit ex Coneglano Tarvisium et e contra ex Tarvisio Coneglanum deviant ab ipsa strata et tendunt per territorium dictorum nobilium ad dictum assertum portum propter quod plura sequuntur inconvenientia quia usus antiqui portus dicti monasterii deservientis dicte strate antique deterioratur quia minor et rarior afficitur et in futurum facile corrumpetur. Et similiter minoratur usus hospitorum sitorum super dicta antiqua strata, quod cedit ad maximum preiudicium datiorum nostri serenissimi domini et destructionem villarum Hospitalis et Lovadine sitarum super stratam predictam et ad preiudicium merchatorum, qui facile deviabunt ab ipsa strata magistra et tendent per territorium et villas Mandre et Sancte Lucie dictorum comitum: que cum ita sint contra mentem nostri Serenissimi Domini atemptata, ad quod et flumina et strate publice sunt specialiter reservata et super eis nichil institui aut construi vel etiam reffici potest sine eiusdem speciali concessione et auctoritate, merito proinde petit declari et sine debito terminari prefatos nobiles malle et indebite construxisse seu instituisse dictum assertum portum et ripaticum super dicto flumine Plavis et eius ramono sine spetiali nostri serenissimi domini concessione et similiter malle innovasse dictam stratam tam in parte versus Tarvisium quam in parte versus Coneglanum» (ASVE, *Santa Maria degli Angeli di Murano*, b. 28, Sacchetto 31, n. 41, Processo 6, *Passo di Lovadina. Processo dell'anno 1549 [ma 1450] della lite fatta con l'Illustrissimi Conti di Collalto per occasion del passo et delli confini delli beni di Piave...*, c. 19rv). Il processo era iniziato il 23 gennaio dopo l'invio il 21 gennaio (del 1449, secondo lo stile di Venezia) di una lettera ducale del doge Francesco Foscari al podestà di Treviso Bartolomeo Soranzo con la sollecitazione a chiudere la vertenza rapidamente; l'azione legale si conclude con la sentenza del 18 marzo 1450.

³ «... dixit se scire quod mercatores de extra episcopatu Tervisii, de Feltre et Belluno et de Foro Iulio et de Cadubrio et de Ongaria et de aliis locis qui ducebant bestias in civitatem Tervisii solvebant pro bestia lanuta et capra pro qualibet unum denarium parvum; et pro bove et vacha pro qualibet quatuor denarios; et pro porcho et porcha pro quolibet duos denarios parvos. Et credit quod fuit sub potestaria Philippi Cornarii qui erat tunc potestas Tervisii et quod Iohannes Grechus habebat et coligebat mudam ab episcopo Tisone pro episcopatu Tervisii et Wigelminus Gardelucius coligebat pro dicto Iohanne Greco dictam mudam. De muda rameriorum dixit se nil scire» (ACuTV, *Codice AC*, c. 14r).

I documenti da cui ho tratto i tre brani, pur cronologicamente lontani tra loro, affermano con forza la continuità nel tempo e la sopravvivenza nella coscienza comune del principio della pubblicità di acque e strade (che, proprio perché bene pubblico, non potevano soggiacere all'arbitrio privato), e l'esistenza di una corrente di traffici e di mercanti provenienti da diverse regioni, le cui merci erano soggette a dazi. Nel contempo ripropongono alla nostra attenzione l'antichità e l'importanza di alcuni tra i maggiori assi del sistema viario trevigiano nel basso medioevo: il Sile, il Piave e la strada Ungarica. Ma si parla anche di mercanti provenienti, oltretutto dall'Ungheria, dall'area Feltrina e Bellunese e dal Cadore, da aree cioè direttamente interessate alla comunicazione ed all'interscambio con i territori alpini e transalpini attraverso le strade di Feltre e di Alemagna: una situazione che non poteva suscitare piccole guerre di natura commerciale tra coloro che erano interessati ad approfittare dei vantaggi economici che il passaggio di mercanti e merci offriva. Il quadro dei poteri politico-istituzionali di riferimento esistenti al momento dei tre processi sono il comune di Treviso e Venezia, ai quali, analogamente a quanto era avvenuto per altri poteri che li avevano preceduti, spettava la giurisdizione ed il controllo sulle vie di comunicazione del distretto trevigiano. Parlare di strade e di vie d'acqua significa, dunque, parlare di istituzioni pubbliche, di giurisdizione, di prelievi fiscali, di controllo ed organizzazione del territorio e dei collegamenti che univano tra loro i centri maggiori e minori del distretto; ma anche di uomini e merci che viaggiano, di luoghi in cui questi uomini si incontrano ed in cui quelle merci vengono immagazzinate o scambiate, di ospedali, locande ed osterie riservati all'ospitalità gratuita o a pagamento. Numerose sono le *vie* o *strade Trivisane* che afferivano verso la città.⁴ Nel mio intervento non mi occuperò di queste e neppure della viabilità secondaria; ma, sia pure in modo parziale, di alcune delle strade che attraversavano il territorio trevigiano dirette verso Venezia, il Friuli e la Germania.⁵

1. Le strade Ungarica e Callalta.

Nella documentazione trevigiana l'esistenza della strada *Ungarica* o *Ungaresca*, o meglio del suo tratto che attraversava il territorio trevigiano, compare a partire dal 1120: la strada Ungarica costituisce uno degli elementi del paesaggio nominati per circoscrivere l'insieme di proprietà che il 2 giugno Rambaldo di Treviso, Valfredo di Colfosco, Ermanno di Ceneda e Gabriele di Guecello da Montaner donano all'ospedale di Santa Maria del Piave, costruito in località Talpone.⁶ Qualche anno dopo, nel 1124, Roberto, vescovo di Ceneda,

⁴ Era prassi diffusa, a Treviso come altrove, chiamare le strade con il nome della città, del borgo o del castello cui erano dirette, come la varie *via Aslina* che conducevano ad Asolo, le *cal de Castello* a Castelfranco, ecc. Da Castelfranco si dipartivano diverse strade, che prendevano il nome dalla località di destinazione, come si ricava dagli atti delle diverse redazioni delle investiture feudali: *via magna de Castrofranco*, *via de Montebelluna*, *via Trevisana*, *via de Trevillis*, *via de Gutico*, *via magna de Asillo*, *via magna qua itur Resium*, ecc. Altre volte la strada prende il nome dall'uso prevalente o specifico che se ne faceva, come nel caso delle *cal de armento* o *calle armentareça*, *cal de Mulino*, ecc..

⁵ Per una più ampia informazione sul reticolo stradale e sulla viabilità minore del distretto trevigiano si veda in questo stesso volume la ricerca di Giampaolo Bustreo.

⁶ «scilicet a via que dicitur Ungarica usque ad stradam que est super hospitale et saletum Plavis» (ASVE, *Santa Maria degli Angeli di Murano*, b. 22, fascicolo *Sacchetto* 24. Per una precedente attestazione di una strada *Hungarorum* si veda il diploma del 21 marzo 888 con cui re Berengario conferma ad Alberto abate di Sesto i beni concessi in precedenza dai predecessori e ne aggiunge di nuovi: si parla anche dei diritti tra Tagliamento e Livenza dalla *Strata Hungarorum* alla zona litoranea paludosa, che però lo Schiaparelli, riportando il parere di altri studiosi, ritiene sia un'interpolazione posteriore (Schiaparelli, *Diplomi di Berengario*, I, *Fonti per la Storia d'Italia*, n. 35, p. 8-13, doc. n. 2). Si vedano, inoltre, A. VITAL, *Di un'Ongaresca nel distretto di Conegliano*, «Archivio Veneto» t. XXI/1 (1911), p. 496-516, e per una conoscenza sulla diffusione delle strade *ungaresche* A. A. SETTIA, *Chiese e fortezze nel popolamento del Friuli*, in ID., *Chiese, strade e fortezze nell'Italia Medievale*, Roma 1991, p. 100 (e n.

nell'atto di donazione a favore del medesimo ospedale di alcuni diritti decimali e *novalia* del suo episcopato, è più preciso nel definire l'importanza strategica del sito in cui sorge l'ospedale ed i suoi compiti specifici: offrire ospitalità ed il traghetto gratuito del fiume ai pellegrini diretti a Roma, a San Giacomo, in Terrasanta o altrove ed ai mercanti che provenivano dai diversi territori posti a Nord delle Alpi: «gens Silicas, Ungarica et Carinthiana, Teutonica atque Longubarda fere et omnium provinciarum». ⁷ Una comunità di uomini e donne, di *fratres et sorores* ne assicurava il funzionamento con una motivazione squisitamente di ordine religioso, nella prospettiva di rendere un servizio a chi lo chiedeva o ne aveva bisogno. Secondo la definizione che ne ha dato nel 1208 un suo membro, Gastaldello da Ospedale, l'ospedale, infatti, era un «locus religionis, caritatis et ellimosine». ⁸ La strada Ungarica ritorna come elemento costante del paesaggio nella documentazione dell'ospedale. Il suo stesso nome ne rievoca l'antichità e la funzione: unire l'Ungheria alle città della pianura padana ed ai porti dell'Adriatico. Nel citato processo del 1450 Niccolò di Giovanni Furlan afferma che «l'antica e pubblica strada si chiama Ungaresca perché gli Ungari da sempre vi sono transitati». ⁹ Il tratto trevigiano era importantissimo, non solo per la meta finale del suo percorso (raggiungere la laguna ed il mercato di Venezia passando per Treviso), ma perché nel territorio di Conegliano esso si congiungeva con la strada di Alemagna per poi convergere al guado del Piave e di qui in città. Il tratto cittadino dell'Ungaresca va identificato con la *via regia*, ricordata nel diploma di Federico I del 1164 ed in altri documenti trevigiani, che passava accanto alla Loggia dei Cavalieri: quasi tutti i forestieri, si dice in un'addizione agli Statuti del 1314, transitavano per la *via regalis*, chiamata in altri contesti documentari *via publica Hungaresca*. ¹⁰ Il passo del Piave, tra Ospedale di Piave e Lovadina, ne rappresentava uno dei punti più sensibili e delicati a causa

8), 102 (e n. 13), 105, 108 (n. 36), e ID., «Pagana», «Ungaresca», «Pelosa»: strade medievali nell'Italia del nord, «Studi storici», 27 (1986), p. 659-666.

⁷ M. LUPO, *Codex Diplomaticus Civitatis et Ecclesiae Bergomatis*, Bergamo 1799, II, coll. 913-16.

⁸ G. CAGNIN, *Monachesimo e ospedalità nel Trevigiano fra XII e XIII secolo*, in *Il monachesimo nel Veneto Medioevale*, Atti del convegno di studi in occasione del Millenario di fondazione dell'Abbazia di S. Maria di Mogliano Veneto (Treviso) 30 novembre 1996, Cesena 1998, p. 133.

⁹ «... vidit et audivit a triginta annis citra, de quibus habet bonam memoriam, quod predicta strata est via publica et antiqua et vocatur Ungaresca quia Ungari per illam semper transitum fecerunt» (ASVE, *Santa Maria degli Angeli di Murano*, b. 28, Sacchetto 31, n. 41, Processo 6, *Passo di Lovadina. Processo dell'anno 1549* (ma 1450), c. 38r; nello stesso modo si esprime il teste Giovanni Buso da Nervesa, c. 40r). Da segnalare che nella regola di Zelo, vicino a Mestre, si trova una *via Imperialis*: il meriga Valeriano detto Rosso del fu Zanino denuncia il 26 gennaio 1316 «Imprimis videlicet unam viam publicam que appellatur via Imperialis, que incipit verssus Bassanum in regula Çellarini et tendit per villam et terratorio regule Çelli versus versus Mestre et confinatur cum terra Barbani» (BCTV, ms. 673/2, *Cathasticum viarum* 1316, c. 18r).

¹⁰ MGH, *Die Urkunden Friedrichs I*, II, p. 343-344, doc. 444. Nel diploma Federico I, «per assicurarsi la fedeltà [di Treviso] e per evitarne l'adesione alla lega antimperiale, riconosceva l'ordinamento consolare trevigiano («antiquus status consulatus»), riconosceva il diritto di munire la città, la liberava dal pagamento del fodro, liberava i mercatores dal pagamento di un censo e faceva altre concessioni», tra le quali «porticus in viis regalibus edificare» (D. RANDO, *Il particolarismo e la prima età comunale*, in *Religione e politica nella Marca. Studi su Treviso e il suo territorio nei secoli XI-XIV*, I, Società e istituzioni, Verona 1996, p. 36; T. SZABÒ, *Comuni e politica stradale in Toscana ed in Italia nel Medioevo*, Bologna 1992, p. 72). Ma si veda anche l'addizione agli statuti del 1314 relativa alla Loggia dei Cavalieri: «et hoc cum maxima pars pulchritudinis civitatis Tarvisii constet in illa. Nam per ante distinditur via regalis per quam incedunt quasi omnes gentes forenses» (*Gli Statuti del comune di Treviso* (sec. XIII-XIV), a cura di B. BETTO, Roma 1984-1986, I, p. 588-589, n. XVIII; A. MARCHESAN, *Treviso medievale. Istituzioni, usi, costumi, aneddoti, curiosità*, Treviso 1923, II, p. 71, n. 1). Si veda poi la descrizione di una casa e di altri *cassi domorum* nella contrada di Sant'Agostino, che si trovavano lungo la «via ampla per quam itur ad curiam et palacium dominorum de Camino <que> apellatur via nova salesata... per ante via publica que appellatur Ungaresca per quam itur de plathea Sancti Leonardi ad ecclesiam Sancti Augustini, de retro olim domini de Camino possidebant et nunc heredes quondam dicti comitis Rambaldi possident, ab uno latere est via salesata qua itur ad palacium dominorum de Camino, ab alio latere heredes quondam magistri Guicardini» (ASTV, *Notarile I*, b. 55, Atti Michele da Ciano 1307-1326, 1325 agosto 8).

della grande concentrazione di interessi, politici ed economici che vi gravitavano: i conti di Treviso e i signori da Camino, i comuni di Treviso e di Conegliano ed il patriarca di Aquileia. La fine dell'esperienza ospedaliera nel 1229 fu causata proprio dal prevalere di queste ultime motivazioni, meno nobili rispetto a quelle originarie. Ne rimase contaminata anche la comunità di *fratres*, tra i quali sorsero delle fazioni. Lo stesso servizio di traghetto sembra che ormai non fosse più gratuito: una situazione che trovò un riordinamento ed un riconoscimento ufficiale negli statuti del 1231-1233, nei quali si stabilisce una tabella dei prezzi con tariffe differenziate a seconda della posizione giuridica e delle condizioni di chi chiedeva il passaggio: abitante del distretto o forestiero, a piedi o a cavallo.¹¹ Documenti successivi, risalenti al periodo in cui l'ospedale era ormai stato trasformato in abbazia cistercense, offrono ulteriori conferme dell'importanza economica del luogo. Proprio vicino all'ospedale ed alla strada Ungarica l'abbazia possedeva un prato di grandi dimensioni, diventato punto di sosta per le mandrie di buoi e di altri animali provenienti dall'Ungheria (evidentemente per riprendere peso ed energie prima di proseguire il viaggio verso i mercati di Treviso e di Venezia) dietro il pagamento di un pedaggio all'abate, come attesta il sarto Giacomino da Ospedale in un processo del 1268.¹² Il ricorso all'approvvigionamento di animali da carne sui mercati dell'Ungheria e della Germania era diventato nel corso del '200 una prassi ormai consueta per alcuni beccai veneziani: lo conferma nella sua deposizione resa il 12 dicembre 1314 nel *Processo Avogari* il beccaio Bono da Venezia, che dichiara di condurre personalmente ormai da 18 anni buoi, castrati e porci dall'Ungheria e dalla Germania a Venezia passando attraverso il territorio di Treviso.¹³ Il comune trevigiano non si limitava a riscuotere il dazio sulle merci in transito (si ricordi che l'introduzione di un'insolita e nuova muda era stata all'origine del *Processo Avogari*, nei cui atti si possono trovare altre informazioni sui mercanti tedeschi, sulle merci in transito per Treviso, sull'entità dei dazi a seconda delle modalità e dei mezzi di trasporto); in modo molto accorto ed interessato, il comune si riservava il diritto di trattenere, se lo riteneva necessario, un quarto degli animali in transito diretti a Venezia perché fossero venduti in città. Un diritto contestato dai beccai veneziani: durante la seconda dominazione veneziana, nel 1408, di fronte alla giusta protesta del beccaio veneziano Giovanni de Maderlis che non riusciva probabilmente per questo motivo a ottenere la bolletta dal podestà di Treviso con l'autorizzazione a portare a Venezia gli animali che aveva acquistato in Cadore, il doge Michele Steno ordinò di concedere subito il permesso, notando che i beccai trevigiani, se volevano avere carne a disposizione, potevano andare anche loro a cercarli nei territori lontani: possibilità, questa, che era concessa a chiunque.¹⁴

Negli statuti di Treviso del 1231-1233 si trovano altri riferimenti alla strada Ungarica come elemento sicuro, assieme alla strada che andava a Castelfranco, per definire in modo netto la linea di confine al di sopra («a strada Ungarica superius versus montes usque ad hospitale Plavis») o al di sotto della quale era obbligatorio piantare un certo numero di olivi o di salici

¹¹ *Gli Statuti del comune di Treviso*, a cura di G. LIBERALI, I-III, Venezia 1950-1955, II, p. 236, n. DXCIX (*De nautis Plavis*).

¹² «Item dixit quod dominus habas hospitalis vel prior qui fuit pro se et racione sui ospitalis possuit et poni faciebat boves et bestias venientes de Ungaria et aliunde in dicta campanea ad pascendum et pasculandum cum precio ad suam voluntatem sine alicuius contradictione» (ASVE, *Santa Maria degli Angeli di Murano* pergg. b. 3, 1268 luglio 30 - agosto 2, Treviso).

¹³ «... dixit quod sunt bene decem et octo anni quod ipse usus est per partes istas ducendo boves et castratos et porcos de partibus Ungarie et Alemanie per districtum et civitatem Tervisii » (*Il Processo Avogari (Treviso, 1314-1315)*, a cura di G. CAGNIN, con un saggio introduttivo di D. Quaglioni, Roma 1999, p. 58 ; in una seconda deposizione del 12-13 giugno 1315, Bono afferma che era solito andare per acquistare animali «per Cadubrium et Foroiullii»: *Ibid.*, p. 284)

¹⁴ «Si vero becharii vestri Tervisii volunt carnes, vadant etiam ipsi ad partes alienas. Nam hoc omnibus est licitum et concessum» (BCapTV, *Lettere Ducali*, scat. 6/b, n. 2545, 1408 marzo 30, Venezia).



oppure era lecito andare a caccia di pernici e fagiani.¹⁵ La strada Ungarica viene ricordata da due testimoni nel processo di Oderzo del 1285, nuovamente come uno degli elementi del paesaggio che, assieme alla fonte di Prapè ed ai fiumi Bidoggia e Monticano, delimitavano il territorio dentro al quale si trovano i villaggi soggetti alla curia di Oderzo.¹⁶

ANALOGAMENTE A QUANTO CAPITAVA PER ALTRE STRADE, CON IL NOME DI UNGARESCA NON SI INDICAVA UN UNICO PERCORSO. ESISTEVANO DIVERSE UNGARESCHI, ALMENO DUE NEL TERRITORIO DI CONEGLIANO: UNA ALTA O PEDEMONTANA CHE PASSAVA PER SACILE, ED UNA PIÙ BASSA PER MARENO E VAZZOLA. MA L'AGGETTIVO VIENE ADOPERATO ANCHE PER INDICARE QUALSIASI ALTRA STRADA. VENCESLAO DA PORCIA, PER DIFENDERE LA PROPRIE RICHIESTE, NEL 1450 DICHIARA CHE NEL TRATTO DI PIAVE OGGETTO DELLA CONTROVERSA CON I COLLALTO C'ERANO SEMPRE STATI SOLO DUE PORTI E TRAGHETTI A DISPOSIZIONE DI MERCANTI E VIANDANTI: QUELLO DELL'OSPEDALE E QUELLO DI NERVESA; E COME NON C'ERANO STATI ALTRI PORTI, OLTRE A QUESTI DUE, «SIMILITER ESSE NON DEBENT VIE ET STRATE ALIQUE NISI STRATE COMUNES ET UNGARESCHI QUE VENIUNT DE CONEGLIANO AD HOSPITALE ET AD LOVADINAM ET DE LOVADINA TARVISIUM ET E CONTRA DE TARVISIO AD CONEGLANUM». CONTEMPORANEAMENTE L'INFLUENZA DELLA TRADIZIONE CLASSICA FU TALMENTE FORTE CHE IN DOCUMENTI PUBBLICI E PRIVATI ALCUNI TRATTI DELLE STRADE UNGARESCHI DEL TERRITORIO DI CONEGLIANO VENGONO INDICATI CON IL NOME DELLA PIÙ ANTICA E NOTA STRADA ROMANA, LA POSTUMIA, PUR ESSENDO DISTANTI DAL SUO TRACCIATO: LA POSTUMIA SEGNA IL CONFINE DI UN APPEZZAMENTO DI TERRA A VAZZOLA (1262), DUE CHIUSURE A COLLALBRIGO SI TROVANO *PENES POSTOYMAM* (1294), ALTRE TERRE SI TROVANO NEL TERRITORIO DI CONEGLIANO *APUD POSTOIMAM VETEREM* (1258); SI TRATTA EVIDENTEMENTE DI PERCORSI STRADALI PARALLELI ALLA POSTUMIA.¹⁷ TALVOLTA L'APPELLATIVO VENIVA ADOPERATO IN MODO IMPROPRIO PER DESIGNARE ANCHE STRADE LONTANE DALL'UNGARESCA. NEL CORSO DEL '300, AD ESEMPIO, IL COMUNE DI NERVESA GIUSTIFICÒ PIÙ VOLTE IL SUO DIRITTO AD ESSERE ESENTATO DAL CORRISPONDERE ALCUNE PRESTAZIONI ONEROSE IN CITTÀ E NEL TERRITORIO A SUD DELLA POSTUMIA, CUI ERANO INVECE SOGGETTI GLI ALTRI VILLAGGI DEL DISTRETTO, AFFERMANDO CHE ERA OBBLIGATO A «REAPTARE VIAS UNGARESCAS A CIVITATE TARVISII USQUE AD PLAVIM ET IN CONÇO EAS TENERE»; TRA QUESTE *UNGARESCHI* CI SONO ALCUNE STRADE DEL MONTELLO.¹⁸ SEMPRE A NERVESA È ATTESTATA L'ESISTENZA DI UNA *VIA PELOSA*.¹⁹

¹⁵ *Gli Statuti del comune di Treviso*, a cura di G. LIBERALI, II, p. 209-210, n. DLV (*De olivis et de salicibus*) e DLVIII (*De paisa perdicum et fasianorum*).

¹⁶ «... a roucello qui est apud callem Hongariscam inferius usque ad fontem de Prapie et inter Monteganum et Bedoyam omnes ville que sunt infra dicta confinia pertinebant curie Opitergii et erant de iurisdictione ipsius», «... cum circa XV vel XVI villis que sunt Tarvisine a strata Ungarica in iosum usque ad fontem de Prape et a Bedoya usque ad Monteganum...» (*I documenti del Processo di Oderzo del 1285*, a cura di D. CANZIAN, con una nota giuridica di I. Soffietti, Padova 1995, p. 32 e 41).

¹⁷ Si vedano i documenti in ASTV, *Santa Maria dei Battuti* perg., b. 39, n. 4271 (1262 giugno 9); Ivi, *Notarile I*, b. 43, q. 1364-1365, 3^a e 4^a facciata del foglio di guardia, copia del testamento di Marco *beccarius* del borgo di Conegliano del 30 aprile 1294); Ivi, CRS, *Santa Maria Mater Domini di Conegliano* perg. b. 1 (1258 dicembre 21) e b. 2 (1347 giugno 13). Altre testimonianze in *Gli antichi Statuti e le Provvisioni ducali della magnifica comunità di Conegliano*, a cura di N. FALDON (riedizione degli *Statuta et provisiones ducales terre Coneglani*, Conegliano 1590), p.330-332 («De via Postoyme et aliis viis inquirendis per procuratorem comunis ne devastetur»); A. VITAL, *Tracce di Romanità nel territorio di Conegliano*, «Archivio Veneto», s. v, IX (1931), p. 4; G. ARNOSTI, *Per Cenetam gradiens. Appunti sulla via della romanizzazione con riferimento all'antico Cenedese*, «Il Flaminio» 9 (1966), p. 96-100 e 106.

¹⁸ Lo dichiara il 29 aprile 1344 davanti al giudice vicario *deputatus super avere et publicis comunis* il notaio Romagno da Colmirano, sindaco del comune di Nervesa, ricordando come tale esenzione era documentata dagli atti degli ufficiali *super publicis* del 26 marzo 1315. Chiamato in causa, Meneghelo Ingoldeo del Legname, cancelliere del comune, conferma la *terminatio* con cui Nicolò Priuli aveva stabilito che gli abitanti ed il comune di Nervesa dovevano «aptare et in conço tenere predictas vias ungarescas a Postoyma superius, videlicet usque ad navim de

Fu costante preoccupazione di Venezia esigere e garantire la libertà di traffico, e di conseguenza l'agibilità e la sicurezza delle strade, ai propri mercanti e a quelli che vi giungevano e ripartivano diretti nelle città transalpine o verso la Lombardia e la Francia. Nei patti commerciali conclusi con Treviso ricorre più volte la richiesta di questa libertà di transito, una volta pagato il dazio stabilito (patti del 1265 e del 1271).²⁰ Ricordo in particolare la richiesta di garanzie del dominio fatta il 6 novembre 1313 sulla strada che, partendo da Venezia e transitando per Treviso, conduceva in Ungheria ed in Germania e sulla quale viaggiavano con le loro merci mercanti francesi e tedeschi.²¹ La garanzia di poter viaggiare sicuri lungo le strade e la libertà di commercio per i mercanti rientrano pure talvolta come elementi importanti nelle trattative tra città coinvolte in azioni reciproche di rappresaglia economica.²²

UNA SECONDA STRADA DI PRIMARIA IMPORTANZA DIRETTA VERSO LA PARTE ORIENTALE DEL DISTRETTO ERA LA *CALLALTA*. SE NE PARLA PER LA PRIMA VOLTA IN UNA ADDIZIONE AGLI STATUTI DEL 1233 RIGUARDANTE LA MANUTENZIONE DEL PONTE SUL PIAVE, RAFFORZATO SUL LATO ORIENTALE CON LA COSTRUZIONE DI UNA TORRE: LA STRADA VIENE INDICATA ANCORA IN

Nervixia et a Nervixia usque ad navim de Falçedo de subtus Collautum, que via qua itur a Nervixia usque ad dictam navim de Falçedo appellatur via Petra musaria» (BCapTV, scat. 1, *Liber actorum* 1344-1345, c. 16r; un'analoga esenzione in data 1391 ottobre 18: *Ibid.*, scat. 5, *Liber Actorum* 1391-1392, c. 23r). Anche i comuni della pieve di Quero godevano di un'analoga esenzione perché dovevano garantire la costante agibilità della strada del Canale di Quero.

¹⁹ Il 3 luglio 1334 Tolberto e Schenella di Collalto approvano la vendita per 2600 lire di alcuni mansi in Nervesa, Cusignana, Povegliano a favore di Gerardo da Cuccagna, tutore dei figli Odorico e Schenella, vendita originariamente fatta dal defunto loro padre Rambaldo alla defunta Caterina di Schenella, moglie di Gerardo da Cuccagna. Tra i toponimi: *ad calem pelosam* (ASTV, *Notarile I*, b. 12, Atti 13061339). Analoghe attestazioni in altre località: a Biadene (l'1 maggio 1286 Ensedisio Guidotti *dedit, tradidit et concessit in peculio* ad Alberto da Volpago *vilico suo tamquam eius servo de masnada* 11 appezzamenti in Biadene, uno dei quali «ad levadam pelosam, cui a mane via publica»: BCapTV, *Pergamene Archivio*, scat. 4, n. 684) e a Guarda di Montebelluna (il 17 giugno 1322 l'oste Giovanni del fu Bianchetto da Guarda vende per 60 lire a Rosso da Firenze, agente a nome di Bindo, tre appezzamenti di terra a Guarda, uno dei quali *in contrata de la Pillosa*: ASTV, *Notarile I*, b. 53, atti 1318-1322, c. 128v). Per sapere che cosa si debba intendere per *via pelosa* (o *via petrosa*) si veda SETTIA, «Pagana», «Ungaresca», «Pelosa», p. 659-666.

²⁰ G. B. VERCI, *Storia della Marca Trivigiana e Veronese*, II, Venezia 1786, p. 92-95, doc. CLII, e 136-137, doc. CLXXXVIII.

²¹ «Quod placeat consilio et comuni Tervisii facere et operari quod via per quam itur de Veneciis Ungariam et Alemaniam sit segura quantum est in districtu et comitatu Tervisii taliter quod mercimonia possint conduci per Francigenas, Teonicos et aliosquoscumque secure, solvendo mudas civitatis Tervisii secundum quod actenus est usitatum secundum consuetudinem civitatis Tervisii, cum dictus ambaxator intendat se transferre ad illas partes et operari iuxta posse quod mercimonium conducatur sicut unquam fecerunt» (BCTV, *ms.* 543, c.38rv; ed. VERCI, *Storia della Marca*, VI, doc. DCVI). Ma si veda anche la clausola presente nella proposta di patti sottoposta all'esame dei consigli cittadini il 5 ottobre 1314 per la pace tra il re di Boemia, il duca di Carinzia, il conte di Gorizia e Tirolo, il vescovo di Trento, Cangrande della Scala (vicario imperiale), i comuni di Verona e Vicenza, Rinaldo de Bonacossis, vicario imperiale di Mantova e signore di Modena, Guglielmo ed Albrigetto da Castelbarco, da una parte, ed i comuni di Padova, Treviso, Ferrara, Feltre, Belluno e Bologna (se avesse voluto) dall'altra: «Item quod omnes strate et vie sint aperte et secure ita quod per eas possit tute iri et reddiri in personis et rebus» (BCapTV, scat. 15, *Reformationes* 1315, c. 28r).

²² Si veda, a titolo di esempio, quanto chiedono il 13 ottobre 1314 Ermanno e Nicolò da Gemona, «ambaxatores comunis et hominum de Glemona pro comuni et hominibus et mercatoribus de Glemona et de eius districtu quatenus... placeat vobis procurare et facere et licenciam dare quod mercatores et homines de Glemona et eius districtu possint et valleant secure et libere et expedite ire et redire et stare cum personis et mercandariis et aliis eorum rebus in civitate et per civitatem Tervisii et per eius districtum solvendo mudas consuetas in locis et per locis consuetis, non obstante aliquibus represaleis concessis vel concedendis alicui persone per comune Tervisii». Il consiglio dei 300 il giorno 15 ottobre accoglie la richiesta con la condizione che entro 3 mesi il comune di Gemona renda giustizia a Rambaldo del fu Endrigo, cittadino di Treviso, in lite con Savio da Gemona (BCapTV, scat. 15, *Reformationes* 1315, c. 29v-30rv).



MODO GENERICO, È LA «STRADA NOVA QUE VADIT AD PONTEM, QUE EST AB ISTA PARTE PLAVIS» E DELLA QUALE SI ORDINA UN PROLUNGAMENTO OLTRE IL PONTE («QUOD UNA STRADA FIAT AB ILLA PARTE PLAVIS A CAPITE PONTIS»).²³ L'IMPORTANZA RIPOSTA SU QUESTO NUOVO ASSE VIARIO VIENE RIBADITA IN UNA ADDIZIONE AGLI STATUTI DEL 1314 CON LA QUALE SI OBBLIGA IL PODESTÀ DI ANDARE DI PERSONA AD ISPEZIONARE IL PONTE SUL PIAVE E LA «VIA QUE APPELLATUR CALIS ALTA ET VIAM DE OPITERGIO ET PONTES DICTARUM VIARUM». NELLE INTENZIONI DEL COMUNE IL PONTE SUL PIAVE DOVEVA SERVIRE PER IL PASSAGGIO DI CAVALLI E CARRI («QUOD SECURE POSSIT IRI CUM EQUIS ET PLAUSTRIS»); COSTITUIVA PERTANTO UN POTENZIAMENTO DELLE VIE COMMERCIALI A SERVIZIO DI QUELL'AREA.²⁴ NEL 1316 FURONO ORDINATI LAVORI STRAORDINARI DI MANUTENZIONE SUDDIVIDENDONE IL CARICO TRA UN RILEVANTE NUMERO DI PIEVI E REGOLE, A CIASCUNA DELLE QUALI FU AFFIDATO UN TRATTO O *PRENSA*.²⁵ NON SI SA QUANDO NÉ IN QUALE MISURA, MA ANCHE IL TRACCIATO DELLA CALLALTA SUBÌ ALCUNE MODIFICAZIONI. NEL 1352 NELLA DESCRIZIONE DELLE CONFINAZIONI DI UN MULINO E DI UN APPEZZAMENTO DI TERRA, DI PROPRIETÀ DEL MONASTERO DEL PERO A RIVA DI PRADENCINO SI INDICA LA *CALLALTA ANTIQUA* DISTINGUENDOLA DALLA «CALLALTA MAGNA PER QUAM ITUR TARVISII».²⁶ L'OSTINAZIONE CON LA QUALE PRIMA IL COMUNE DI TREVISO, E POI LA REPUBBLICA VENETA SI IMPEGNARONO A RICOSTRUIRE IL PONTE SUL PIAVE OGNIQUALVOLTA VENIVA DISTRUTTO, COSTITUISCE LA PROVA PIÙ EVIDENTE DELL'INTERESSE PARTICOLARE PER QUESTO ASSE STRADALE. SI POSSONO RICORDARE LE RICOSTRUZIONI DEL 1317 SOTTO LA DIREZIONE DEL PADOVANO GIOVANNI DA ABANO (CI È PERVENUTO UN REGISTRO CON L'INDICAZIONE ANALITICA DEI MATERIALI, DELLA LORO PROVENIENZA E DELLE SPESE PER IL TRASPORTO CON LE ZATTERE LUNGO IL PIAVE)²⁷ E DEL 1349-1350; DI QUEST'ULTIMA CI RESTA IL PROGETTO CON LA DESCRIZIONE PARTICOLAREGGIATA DEI MATERIALI NECESSARI E LE DIMENSIONI DEL MANUFATTO: IL PONTE DOVEVA ESSERE LUNGO CIRCA 78 METRI E LARGO QUASI 7. MA, COSA PIÙ INTERESSANTE, CI SONO NOTE LE MOTIVAZIONI CHE ERANO STATE ALL'ORIGINE DELLA DECISIONE DI METTER MANO NUOVAMENTE AD UN'OPERA COSÌ COSTOSA E CONTINUAMENTE ESPOSTA AL PERICOLO DELLA SUA DISTRUZIONE A CAUSA DELLE RICORRENTI PIENE DEL PIAVE: IL DOGE DICHIARÒ DI VOLER RICOSTRUIRE IL PONTE PER RENDERE PIÙ FACILE ED AGEVOLE IL VIAGGIO DI ANDATA E RITORNO VERSO LA GERMANIA DEI MERCANTI TEDESCHI GRAZIE ALLA NUOVA STRUTTURA.²⁸ QUESTO FATTO, PERÒ, COMPORTAVA UNA LUNGA DEVIAZIONE STRADALE PER CHI VOLEVA SEGUIRE LA VIA DI ALEMAGNA O QUELLA DI FELTRE E SUSCITÒ UNA VIVACE OPPOSIZIONE TRA I MERCANTI TEDESCHI, CON I QUALI NEGLI STESSI GIORNI ERA IN ATTO UN FORTE CONTENZIOSO CON VENEZIA A CAUSA DI UN ALTRO PROVVEDIMENTO NON GRADITO: L'OBBLIGO PER CHI TORNAVA IN GERMANIA DI PERCORRERE SOLAMENTE LA STRADA DI CONEGLIANO E SERRAVALLE E SI PROIBIVA LA VIA DI QUERO E FELTRE.²⁹ A CAUSA DELLE

²³ *Gli Statuti del comune di Treviso*, a cura di G. LIBERALI, II, p. 157, n. CCCXL (*De ponte Plavis in conzo tenendo*).

²⁴ *Gli Statuti del comune di Treviso (sec. XIII-XIV)*, a cura di B. BETTO, I, p. 595, n. XXXI (*De ponte Plavis*).

²⁵ La descrizione, molto analitica, in BCapTV, scat. 15, *Reformationes* 1316, c. 43v-44v; il tratto tra Ponte di Piave ed Oderzo (chiamato *via Calis Alte sive vie nove de Opitergio*) era suddiviso in 12 *preense*.

²⁶ BCapTV, scat. 19, Reg. *Stridarum tercius liber, dotium et venditionum possessionum et dationis in solutum*, 1350ss, c. 48r, 1352 febbraio 20, Treviso

²⁷ BCapTV, scat. 20, *Reformationes* 1317, cc. 43r e 44rv, e ASTV, *Comunale*, b. 1602, *Rubrica denariorum...*, erroneamente datata al 1323.

²⁸ «... cum ad refectionem pontis Plavis principaliter induxerit comodum ipsorum merchatorum ut comodius et abilius valeant ire et redire cum merchationibus suis» (BCapTV, scat. 9, *Registrum litterarum* 1349-1350, cc. 99, 51, 205, 210); si vedano, inoltre, G. CAGNIN, 'Per molti e notabel danni i qual riceve campi, pradi, ville e vigne per lo corso maçor de la Plave'. *Il difficile rapporto tra un fiume ed il suo territorio nel Medioevo*, in *Il Piave*, a cura di A. Bondesan, G. Caniato, F. Vallerani, M. Zanetti, Verona 2000, p. 224-225, e ID., *Pellegrini e vie del Pellegrinaggio a Treviso nel Medioevo (secoli XII-XV)*, Verona 2000, p. 315-318, 159-160.

²⁹ Credo che le strade Feltrina e di Alemagna siano quelle che nei documenti veneziani vengono indicate con l'espressione *caminum Basilee* (talvolta chiamato anche *caminum Bavarie*) e *caminum Auspurgi*, ambedue



FORTISSIME REAZIONI, ANCHE SU CONSIGLIO DEL PODESTÀ DI TREVISO, CHE GLI PROSPETTÒ IL PERICOLO CONCRETO PER LA CITTÀ DI UNA FORTE DIMINUZIONE DEGLI INTROITI DELLE MUDE SE I MERCANTI TEDESCHI AVESSERO OPTATO PER STRADE ALTERNATIVE, IL DOGE RISTABILÌ LE VECCHIE CONSUETUDINI, CIOÈ DI LASCIARE LIBERTÀ AI MERCANTI DI SCEGLIERE LA STRADA CONSIDERATA PIÙ COMODA PER GIUNGERE AI LUOGHI DI DESTINAZIONE. IL PODESTÀ DI TREVISO NON SOLO SI ERA PREOCCUPATO DI PRENDERE PRECISE INFORMAZIONI DAGLI ALBERGATORI TEDESCHI E LATINI DIMORANTI A TREVISO, MA LI AVEVA MANDATI A VENEZIA DAL DOGE PERCHÉ ESSI CONOSCEVANO MOLTO BENE LE STRADE MERCANTILI TEDESCHES E PERCIÒ ERANO LE PERSONE PIÙ INDICATE PER FORNIRE SUGGERIMENTI PRATICI («QUI NOTICIAM PLENARIAM HABENT DE PARTIBUS ALEMANIE ET VIARUM QUIBUS UTUNTUR MERCHATORES CONTINUE»)³⁰

TRA I RIFERIMENTI A TRATTI DI ANTICHE STRADE PUBBLICHE ORMAI IN DISUSO O ABBANDONATE MI SEMBRA INTERESSANTE RICORDARE IL SEGMENTO DI STRADA PUBBLICA ANTICA NEL TERRITORIO DI SETTIMO E TIVERON DI QUINTO VICINO AL SILE, ORMAI ABBANDONATA E SOSTITUITA DA UNA NUOVA VIA PIÙ COMODA, CHE L'8 MARZO 1391 IL PODESTÀ LUDOVICO MOROSINI CONCESSE AL VENEZIANO GIOVANNI DEL FU FRANCESCO MOROSINI PER RIUTILIZZARLA COME CANALE DI DEVIAZIONE PER PORTARE L'ACQUA DEL SILE AL NUOVO IMPIANTO DI SEGHERIA CHE STAVA COSTRUIENDO LUNGO IL FIUME.³¹

2.1 - LE VIE D'ACQUA : PIAVE E LIVENZA.

UNGARESCA E CALLALTA INCROCIAVANO DUE PERCORSI FLUVIALI DI UNA CERTA IMPORTANZA, IL PIAVE ED IL LIVENZA. E' NOTISSIMA L'ANTICA CONSUETUDINE DI UTILIZZARE L'ALVEO DEL PIAVE COME VIA COMMERCIALE, ADIBITA SOPRATTUTTO AL TRASPORTO DI LEGNAME, PECE, FERRO, PIETRISCO.³² COME MEZZO DI TRASPORTO SI ADOPERAVANO LE ZATTERE NEL TRATTO CENTRALE DEL FIUME E FINO A VENEZIA; MENTRE PER LA NAVIGAZIONE DA NEGRISIA (DOVE C'ERA UN ANTICO PORTO DELL'EPISCOPATO TREVIGIANO) E DA PONTE DI PIAVE ALLA FOCE IL MEZZO PIÙ USATO ERA IL BURCHIO PERCHÉ LE CARATTERISTICHE DEL FIUME IN QUEL TRATTO MEGLIO SI PRESTAVANO A QUESTO TIPO DI IMBARCAZIONE.³³ NELLA SECONDA METÀ DEL TRECENTO I PODESTÀ DI TREVISO *PRO TEMPORE* INTERVENNERO RIPETUTAMENTE PER

utilizzate dai mercanti veneziani, assieme al *caminum Franciscum*, per raggiungere via terra le Fiandre attraversando nella parte iniziale il territorio trevigiano (CAGNIN, *Pellegrini e vie del Pellegrinaggio*, p. 159-160 e 175, n. 11).

³⁰ BCapTV, scat. 9, *Registrum Litterarum* 1349-1350, cc. 109-110, 115 e 118. L'edizione di questi documenti (uno dei quali qui riproposto in Appendice, doc. 2) in CAGNIN, *Pellegrini e vie del Pellegrinaggio*, p. 315-318.

³¹ «... possendi transducere ad segam quam construi facit super flumine Sileris in villa de Tivirone aquam fluminis Sileris per et super quadam viam publicam infrascriptam; et hoc cum dicta via publica sit et habeatur pro derelicta quoniam alia via publica facta est per terrenum domine Çane uxoris Albrigeti de Tarvisio et dicti domini Iohannis, que via est comodior et utilior ista via publica veteri quia brevior et solidior via publica veteri supradicta. Dicta autem via publica per quam transduci potest aqua Sileris ad dictam segam est quedam via publica posita in villa et territorio de Septimo et partim de Tiverono, cuius coherentie ab una parte aqua Sileris, ab alia parte partim Petrus de Septimo notarius partim dicta uxor Albrigeti partim dictus Iohannes Mauroceno, et sique forent coherentie veriores» (BCapTV, scat. 5, *Liber actorum* 1390-1391, c. 32v).

³² Si veda, tra gli altri, il contratto con cui l'1 febbraio 1352 a Rialto Martino del fu Michele da Farra da Alpago promette dare al mercante veneziano Francesco di Nicolò del Ferraio per 38 lire ogni 100 remi «ducentos remos de fagario a galia bonos, ydoneos et sufficientes dolatos cum daldura, longitudinis XXVII pedum comunis Veneciarum, et ipsos remos conducere et designare omnibus suis expensis super ripam Plavis ubi dicitur Portum de Ray episcopatus Cividadi Belluni subtus molendinum domini episcopi ubi ligantur çate usque per totum mensem madii venturi» (ASTV, *Notarile I*, b. 52, Atti 1352)

³³ Per più ampi riferimenti documentari rinvio a G. CAGNIN, «Quando le zatte passa de là zoso». *Il passaggio delle zattere lungo il Piave in territorio trevigiano nel secolo XIV*, in *Zattere, zattieri e menadàs. La fluitazione del legname lungo il Piave*, a cura di D. Perco, Castellavazzo 1988, p. 77-89.

REGOLAMENTARE QUESTO PARTICOLARE TIPO DI TRASPORTO, LA ZATTERA, INDICANDO QUALI RAMONI DEL FIUME GLI ZATTIERI DOVEVANO SEGUIRE A SECONDA DEL LUOGO DI DESTINAZIONE DELLA ZATTERA (TREVISO O VENEZIA).³⁴ SONO RARISSIME LE TESTIMONIANZE SULL'USO DELLA ZATTERA QUALE MEZZO ADIBITO AL TRASPORTO DELLE PERSONE: BASTI RICORDARE L'EPISODIO DEL NAUFRAGIO, AVVENUTO NEL 1315 AL PONTE DI CESANA, DI UNA ZATTERA CHE TRASPORTAVA 50 PELLEGRINI BELLUNESI DIRETTI A TREVISO PER VENERARE LE SPOGLIE DEL BEATO ENRICO DA BOLZANO.³⁵ PER CREARE I COLLEGAMENTI TRA LA FITTA RETE DI STRADE DI MAGGIORE O MINORE IMPORTANZA CHE ATTRAVERSANO I TERRITORI LUNGO LE DUE SPONDE DEL FIUME FURONO CREATI APPOSITI PASSI BARCA, IL PIÙ IMPORTANTE DEI QUALI, DOPO IL PASSO DI OSPEDALE, ERA QUELLO DI VIDOR, DI DIRITTO DELL'ABBZIA DI SANTA BONA. NE ESISTEVANO ALTRI A VAS, PE' DE CASTELLO, CHE SERVIVA PREVALENTEMENTE I VILLAGGI DELLA VALDOBBIADENE, A SANTA MAMA DI CIANO, FALZÈ E NERVESA, DI DIRITTO COLLALTINO, QUELLO CONTESO DI MANDRE, CANDELÙ (CHE FACEVA PARTE DELLA CURIA DEL CASTELLO DI NEGRISIA CON IL SUO PORTO, DI GIURISDIZIONE DELL'EPISCOPATO TREVIGIANO),³⁶ E PONTE DI PIAVE QUANDO IL PONTE ERA INAGIBILE O DISTRUTTO.³⁷

³⁴ Si vedano in Appendice, doc. 5, le istruzioni date il 17 ottobre 1390 dal podestà Alvise Morosini al capitano di Quero (BCapTV, scat. 11, *Registrum Litterarum* 1390-1391, c. 17v; CAGNIN, "Quando le zatte passa de là zoso", p. 81; B. BEDA PAZÈ, *Quero dalle origini al XVIII secolo*, Quero 1990, II, p. 608-609).

³⁵ «Dum quedam çata veniret de Civitate Belluni per Plavim super quam erant circa quinquaginta persone inter masculos et feminas, qui ex devotione veniebant ad civitatem Tarvisii causa visitandi corpus beati Henrici, et ipsa çata aplicuisset ad pontem de Cesana qui est supra dictum flumen Plavis, subito et ex improvise confracti fuerunt tres remi quibus gubernabatur dicta çata ita quod ipsa çata ducta sine remigio alisa fuit ad stillos dicti pontis et sissa in duas partes. Et cum cepisset mergi clamaverunt omnes misericordiam omnipotentis Dei et beatissimi Henrici, cuius corpus veniebat ad visitandum. Et factum est auxilio Dei et precibus beati Henrici quod nullus hominum vel mulierum summersus est nec aliquid perditum est de rebus eorum, set omnes applicuerunt ad ripam dicti fluminis sani et incollumes. Et dum unus eorum summersus esset in aqua, adiutus fuit per quemdam alium ita quod non periclitavit. Gubernatores dicte çate erant quidam qui vocatur Bisertus cum sociis suis. Testes huius rei Dominicus qui dicitur Faxana qui moratur in Civitate Belluni et erat super dicta çata, presbiter Iacobus mansionarius dicte ecclesie maioris de Tarvisio, presbiter Tybaldus de Scandolerio, presbiter Andriolus <de> Tiverono, qui presbiteri erant ibi super una alia çata, domina Catarina uxor magistri Antonii physici de Civitate Belluni, domina Bonaventura uxor domini Antonii Merlini» (BCapTV, *Vita Beati Henrici*, c. 17r, n. 286, 1315 giugno 17).

³⁶ La «plebem Sancti Romani de Nigrisia cum castro, portu, curte et cum pertinentiis suis» è compresa tra i beni dell'episcopato trevigiano elencati nella bolla del 3 maggio 1152 di papa Eugenio III al vescovo Bonifacio (ACVTV, *Bolle maggiori*; edizione in S. TRAMONTIN, *La diocesi e i vescovi dall'alto medioevo al secolo XIII. Linee di sviluppo*, in *Storia di Treviso*, a cura di E. Brunetta, vol. II, *Il Medioevo*, a cura di G.M. Varanini e D. Rando, Venezia 1991, p. 371-374; D. CANZIAN, *Oderzo Medievale*, Padova – Trieste 1995, p. 10-11). Si veda la vendita fatta il 18 aprile 1231: *clamato podere* di Lazzara da Negrisia e di suo nipote Lancillotto, Niccolò Orfanelli e Costantino Ugato, stimatori del comune, vendono ed investono a feudo per 33 lire e 12 denari Bartolomeo da Vidor agente a nome del vescovo Tiso «de advocatia in integrum curie Negrisie et castris videlicet de Negrisia et de Candeludo et de Basalgellis et de portu et de Saleto videlicet quod habent talem rationem pro dicta advocatia quod pro quolibet manso de dictis villis qui sunt de episcopatu Tarvisini...» (ACuTV, *Codice AC*, c. 17v). Si veda infine la testimonianza resa nel citato processo del 1259 da Foscarino da Negrisia: egli afferma che il vescovo «est dominus, comes, marchio, dux de tota curia Nigrisie nomine episcopatus Tarvisii... si quis habet aliquam dominationem in illa curia pro eo habet. Et ponit dominus episcopus suos iuratos in portu Nigrisie...» (*Ibid.*, c. 9rv). Il 25 agosto 1340 Giovanni da Spercenigo, sindaco del vescovo Pietro Paolo, concede in affitto per un anno a Odorico da Candelù del fu Stefano da Stabiuzzo e a Manfredino «navim episcopatus Tervisini et navigium sive ius omne navigandi quod episcopatus Tervisinus habet in flumine Plavis et portu de Stablucio». Il canone è di 80 lire (ASTV, *Notarile I*, b. 49, Atti 1340-1343). L'anno successivo, il 18 agosto, i contraenti rinnovano il contratto (*Ibid.*, b. 57, q. a. 1341, n. 15).

³⁷ Sui 'passi Piave' si veda, in particolare, R. VERGANI, "Di qua et di là da Piave". *La barca di Vidor dalle origini alla costruzione del ponte*, in *Due villaggi della collina trevigiana. Vidor e Colbertaldo*, a cura di D. Gasparini, Vidor 1989, III/1, p. 249-264; G. CAGNIN, *Vivere e morire a Vidor e Colbertaldo. Aspetti di vita socio-economica in due villaggi trevigiani nel secolo XIV*, in *Ibid.*, II, p. 133-135; ID., *Da coloni a proprietari. Aspetti di vita socio-*

VORREI FARE UN BREVE ACCENNO AD UN ALTRA STRADA FLUVIALE, CHE SCORREVA LUNGO I CONFINI ORIENTALI DEL TERRITORIO TREVIGIANO. E' QUELLA DEL LIVENZA, CHE TRA LA FINE DEL 1391 E GLI INIZI DEL 1392 (MA ALCUNE AVVISAGLIE RISALGONO A QUALCHE ANNO PRIMA)³⁸ VIENE FATTA OGGETTO DI UNA INCHIESTA. NEL MESE DI NOVEMBRE IL PODESTÀ DI MOTTA AVEVA PROSPETTATO AL GOVERNO VENETO IL DANNO CHE POTEVA PERVENIRE ALL'ERARIO SE I DAZIERI CHE AVEVANO IN APPALTO IL COMMERCIO DEL SALE AVESSERO DOVUTO IMPORRE UN DAZIO MAGGIORE DI QUELLO CONSUETO A COLORO CHE TRASPORTAVANO IL SALE DI CHIOGGIA IN FRIULI UTILIZZANDO PER IL TRASPORTO IL FIUME LIVENZA; PER EVITARE AGGRAVI DI SPESA E DAZI PIÙ FAVOREVOLI, COSTORO AVREBBERO SCELTO ITINERARI ALTERNATIVI PASSANDO PER PORTOGRUARO E LONCON CON INDUBBI VANTAGGI ECONOMICI PER I FRIULANI. NEL MESE DI GENNAIO 1392 IL DOGE ANTONIO VENIER SCRIVE AL PODESTÀ DI TREVISO PER INFORMARLO DELL'ARRIVO DI UN'AMBASCIATA DELLA COMUNITÀ DI PORDENONE CON IL COMPITO DI CHIEDERE UNA RIDUZIONE DEI DAZI. E' MOLTO INTERESSANTE IL MOTIVO ADDOTTO: PER ANTICA CONSUETUDINE LE IMBARCAZIONI CHE ANDAVANO E TORNAVANO DA PORDENONE A VENEZIA ERANO ESONERATE DAL PAGARE IL DAZIO A PORTOBUFFOLÈ E A MOTTA. PER QUESTO MOTIVO LA VIA ATTRAVERSO I PASSI DEL LIVENZA (MOTTA E PORTOBUFFOLÈ) ERA MOLTO FREQUENTATA SOPRATTUTTO DAI MERCANTI TEDESCHI, CHE LA PREFERIVANO AD ALTRE. DA QUANDO, PERÒ, I SIGNORI DA CAMINO AVEVANO POSTO ALCUNI DAZI O QUARANTESIMI, QUELLA STRADA ERA STATA ABBANDONATA E SOSTITUITA CON QUELLE DI PORTOGRUARO E DI LATISANA. LA RECENTE SOGGEZIONE DI QUEI LUOGHI AL DOMINIO AVEVA INDOTTO UN CERTO NUMERO DI MERCANTI A RIPRENDERE L'ANTICO ITINERARIO, MA NE ERANO STATI PRESTO SCORAGGIATI A CAUSA DELLA PESANTEZZA DEI DAZI. PERTANTO GLI AMBASCIATORI CHIEDEVANO UNA RIDUZIONE DELLE MUDE RIPORTANDOLE AI VALORI ANTICHI ED EQUIPARANDOLE A QUELLE IN USO NEI PORTI DEL FRIULI: UN BENEFICIO PER I MERCANTI, MA ANCHE PER LE COMUNITÀ INTERESSATE. IL DOGE CHIESE PERTANTO AL PODESTÀ DI TREVISO INFORMAZIONI SU QUESTE MUDE ED UN CONSIGLIO SULL'OPPORTUNITÀ DI MODIFICARLE. IL PODESTÀ FANTINO ZORZI RISPOSE CHE LE COMUNITÀ CHE IN PASSATO ERANO STATE SOGGETTE AI CAMINESI ERANO SOLITE RIFORNIRSI DI SALE IN FRIULI; NON ESSENDO RIUSCITE AD OTTENERE QUANTO AVEVANO CHIESTO NEL MESE DI NOVEMBRE, AVEVANO INVIATO L'AMBASCIERIA IN MODO DA OTTENERE CON QUESTO *ESCAMOTAGE* QUANTO DESIDERAVANO IN MATERIA DI DAZI, BEN SAPENDO CHE IN QUEI LUOGHI SI PAGAVA LA METÀ O ADDIRITTURA UN QUARTO RISPETTO A TREVISO ED AGLI ALTRI CASTELLI DEL DISTRETTO. UNA MAGGIORE PRESENZA DI PERSONE LUNGO QUELLA STRADA AVREBBE SICURAMENTE FATTO LA FORTUNA DEGLI ALBERGATORI, NON CERTO QUELLA DELLE FINANZE DEL COMUNE.³⁹ QUALCHE

economica di un villaggio di confine sulla montagna trevigiana, in *Vas. Una comunità tra il Piave e la montagna*, a cura di G. Follador, Vas 1990, p. 48.

³⁸ Si veda la lettera ducale del 7 novembre 1389 di Antonio Venier al podestà Marco Zeno: «Respondistis nobis per litteras vestras quod illi de Coneglano, Serravalle et Valle Marenì reputantur pro forensibus et solvunt grossos duos pro quolibet stario salis, minus quam solvant illi de Tarvisio et aliis castris Trivisane ita quod, si illi de la Mota, Portusbuffoleti et Cordignano debent tractari sicut illi de Coneglano, Serravalle et Valle Marenì, tunc solvent grossos duos pro quolibet stario salis pauciores quam illi de Tarvisio et aliis castris Trivisane... respondemus vobis quod tractare debeatis et tractari facere illos de la Mota, Portubuffoleti et Cordignano in facto predicto eo modo quo tractantur illi de Tarvisio et aliis castris Trivisane, faciendo presentes ad futurorum memoriam registrarì» (BCapTV, *Lettere Ducali*, scat. 4/b, n. 1726).

³⁹ BCapTV, scat. 11, *Registrum Litterarum 1391-1392*, c. 21v («...ab omnibus portantibus et conducentibus super flumen Liquentie salem portandum ad partes Foroiulii, propter quod daciium mercatores conducentes dictum salem ad partes per flumen Liquentie predictum multum se gravantur et se cessant et recusant illam viam se amplius facere; si pro conducendo dictum salem faciunt alias vias, videlicet de Portu Gruario, Lo<n>cono et aliunde, pro quibus viis redendat magnum damnum in vestro comune et eciam daciariis qui habent et tenent ad afflictum dacia et mudas vestras de la Motha ...») e 26v; Ivi, *Lettere Ducali*, scat. 4/b, n. 1799 (Appendice, doc. 6).

ANNO DOPO, NEL 1398, VENEZIA AUTORIZZÒ LA COSTRUZIONE DI UNA RESTERA SUL LIVENZA FINO A MOTTA «UT NAVIGIA MAGNA ET PARVA IRE ET REDIRE POSSINT CUM BONIS ET REBUS SUIS», NON SENZA QUALCHE PERPLESSITÀ DA PARTE DI GIOVANNI ZORZI, PODESTÀ DI TREVISO, PER LE MODALITÀ SCELTE PER LA SUA REALIZZAZIONE.⁴⁰

2.2 - Le vie d'acqua: il porto di Mestre ed il sistema fluviale del Sile.

L'esistenza e l'importanza del traffico e dello scambio di merci che si svolgevano nella fascia di territorio compresa tra Treviso e la laguna viene ribadita a partire dal x secolo da alcuni documenti pubblici, regi, imperiali o papali, e da atti episcopali, dai quali emergono la centralità del porto (o dei porti ?) di Mestre e l'importanza del Sile.⁴¹ Nel 905 Berengario I conferma ad Adalberto, vescovo di Treviso, un insieme di privilegi e di diritti fiscali, tra i quali due parti del teloneo e del mercato del porto di Treviso, che comunemente si ritiene fosse ubicato a Mestre o nelle sue immediate vicinanze, ed il teloneo della città, sia dentro che fuori di essa. Nel documento si accenna pure alla presenza nel porto di mercanti ebrei.⁴² Nell'anno 1000, il vescovo Rozo concede a livello al doge Pietro Orseolo la terza parte del porto trevigiano con la terra necessaria per costruirvi dei magazzini:⁴³ una concessione che, forse, dava parziale attuazione ad un precedente privilegio del 996, rimasto probabilmente disatteso, con il quale l'imperatore Ottone III aveva accordato al doge il permesso di disporre di tre porti nel territorio trevigiano, uno dei quali posto sul fiume Sile (un porto diverso da quello di Mestre), «con la possibilità di istituire un mercato in ognuno di essi, riscuotere i diritti ed i dazi pertinenti».⁴⁴ Nel documento si accenna anche all'esistenza nel medesimo porto di un *ripaticum Teutonicorum*, che il vescovo riserva a se stesso ed all'episcopato. Per dirla con Stefano Gasparri, «questa vivacità di traffici del porto trevigiano di Mestre spiega la pressione su di esso da parte di Venezia, che da questo momento in poi possiederà anch'essa un insediamento stabile nel porto, diretto da un gastaldo ducale; e rivela altresì la volontà vescovile di mantenere il monopolio dei contatti commerciali, via acqua, con Venezia»⁴⁵ I diritti di prelievo fiscale sulle merci in transito nel porto (o nei porti) di Mestre sembra abbiano attirato l'attenzione di altre persone, ad esempio

⁴⁰ Gli ufficiali alle Ragioni, cui era affidato il compito di provvedere alla sua esecuzione, avevano deciso di affidare per sei anni la riscossione del dazio di Motta a Giovanni da Corbolone, in cambio della sistemazione della restera. Al doge che gli ordinava di agire in questo senso, il podestà rispose di voler obbedire, segnalando tuttavia che, stando ai pareri dei dazieri di Treviso ai quali aveva sottoposto la questione, il comune di Treviso avrebbe guadagnato con l'appalto del dazio di Motta una somma molto maggiore dei costi della restera (BCapTV, *Lettere ducali*, scat. 5/a, n. 1989; BCapTV, scat. 12, *Registrum litterarum* 1397-1398, c. 20r).

⁴¹ Per una più ampia informazione rinvio a G. CAGNIN, *Il bacino del Sile nel Medioevo: dalle sorgenti a Musestre, in Il Sile*, a cura di A. Bondesan, G. Caniato, F. Vallerani, M. Zanetti, Verona 1998, p. 86-103, ed alla bibliografia ivi citata.

⁴² «... duas partes thelonei et mercati de portu Tarvisiensi... et theloneumeiusdem civitatis intra et extra prout hactenus nostre pertinuit parti ac pertinere... tam de christianis quamquam et de iudeis qui ibidem negotia exercere studuerint» (ACVTV, *Bolle maggiori*; Ivi, *Codice AC*, c. 34v; ed. A. SARTORETTO, *Antichi documenti della diocesi di Treviso, 905-1199*, Treviso 1979, 1, p. 7-8; S. GASPARRI, *Dall'età longobarda al secolo X*, in *Storia di Treviso*, a cura di E. Brunetta, II, *Il Medioevo*, a cura di D. Rando e G. M. Varanini, Venezia 1991, p. 30; il *portus Tarvisiani* è ricordata fin dal 806, anno in cui vi transitano i legati di Carlo di ritorno da Costantinopoli: *Ibid.*, p. 25). Per trovare nuovi riferimenti sulla presenza di ebrei a Treviso bisogna attendere il XIV secolo.

⁴³ «... tertiam partem de universo teloneo atque ripatico quod pertinet ad portum de nostra sancta ecclesia atque tres mansiones necnon et tantam terram quantum suffecerit ad tertiam partem ad vestras staciones faciendas ad vestras staciones faciendas..., excepto solummodo ripatico de illo Teutonicorum sicut ad me ipsum dominum Rozonum episcopum vel ad meum episcopatum pertinet» (SARTORETTO, *Antichi documenti della diocesi di Treviso*, p. 152-153).

⁴⁴ M. POZZA, *Penetrazione fondiaria e relazioni commerciali con Venezia*, in *Storia di Treviso*, p. 302.

⁴⁵ GASPARRI, *Dall'età longobarda al secolo X*, p. 34; POZZA, *Penetrazione fondiaria*, p. 302.

di quell'Almerico Buzolino (appartenente alla famiglia dei da Carbonara, diventati Avvocati dell'episcopato trevigiano) al quale il 16 febbraio 1173 Ezzelino da Romano ordinò di non molestare ulteriormente il vescovo Ulrico nel godimento della muda e del teloneo che il vescovo trevigiano riscuoteva nel borgo *de Caurignago* e nel territorio compreso tra questo borgo e le acque salse, a non ostacolare i viandanti ed i naviganti (*euntes et transeuntes et navigantes*) e a non scavare un fossato per sottrarre acqua al fiume di Mestre impedendo la navigazione.⁴⁶ Un solo porto o più di uno, a Mestre? Il borgo di Cavergnago (oggi località Cavernaghe), non lontano da Campalto e da Tesserà, apparteneva alla pieve di San Martino di Strada. In questa parte della gronda lagunare l'antico sistema stradale appare modificato già nel corso del '200: nel 1264 nella descrizione delle confinazioni di un terreno del monastero di Tesserà in località Torresana, si indicano *una fossa plovega* a mezzogiorno ed una *via antiqua que dicitur strahella* o *stradella* a sera.⁴⁷ Ma da dove provenivano coloro che approdavano al porto di Treviso? Un'indicazione abbastanza precisa delle località di provenienza dei mercanti e delle navi si trova nel *rodolo* che il vescovo Alberto consegnò il 20 febbraio 1265 al podestà Matteo de Corrigia: vi sono elencati i luoghi in cui fino a quel momento il vescovo di Treviso riscuoteva le mude e il quarantesimo e la loro consistenza. Il documento riflette una situazione molto più antica, consolidata ormai da tempo e ci presenta l'immagine insolita ed un po' curiosa di una città di terraferma inserita, grazie al suo porto, in un fiorente circuito commerciale di traffici marittimi. Nella parte riguardante la *racio quadragesimi et portus* dell'episcopato sono ricordati, oltre i *Veneti, illi de episcopatu Torcellano*, i *Finenses*, i *Clugienses*, *illi de Marchia Anchone*, gli *Ystriani*, con l'indicazione di quanto denaro dovevano dare al vescovo *pro barcha et unaquaque navi*.⁴⁸ Il documento, però, è ancora una volta privo dell'indicazione dell'ubicazione esatta di questo porto e non permette di dire con sicurezza se esso sia o meno lo stesso porto che in un'altra e distinta parte del medesimo documento elenca i diritti dell'episcopato sulla *muda in Mestre et eius portu*, dove pure peraltro attraccano le navi. Questa netta distinzione può accreditare l'ipotesi che i porti fossero due.

Nel medesimo arco di tempo, tra X e XII secolo, re ed imperatori concedono al fedele Rambaldo ed ai suoi successori, i conti di Treviso, privilegi e prerogative di natura fiscale nella città e nel territorio di Treviso: la corte di Lovadina (959), il godimento di introiti fiscali e l'esercizio della funzione pubblica su alcune località tra Piave e Brenta e quanto spettava al sovrano nella città di Treviso. Si nomina anche il teloneo su un ponte non meglio specificato:⁴⁹ un chiaro indizio del trasferimento di diritti pubblici su una struttura di transito, un ponte, il cui controllo ormai viene decentrato affidandolo alle «mani dei poteri regionali e locali».⁵⁰ Inoltre in un diploma dell'anno 1000, per definire i confini del territorio oggetto di alcune donazioni si nominano un fiume, il Piave, e due strade, la Postumia e la strada *Asolina*.⁵¹ La genericità della

⁴⁶ «... absolve episcopum predictum a petitione Almerici Buçolini de muta et teloneo de Caurigago et a Caurignago inferius prope flumen de Mestre usque ad aquam salsam ad episcopatum pertinere...» (ACuTV, *Codice AC*, c. 10r; F. Ughelli, *Italia sacra*, V, 2^a ed. a cura di N. Coletti, Venezia 1720, coll. 524-525; si veda Appendice, doc. 1).

⁴⁷ ASVE, *Mensa Patriarcale*, b. 126, n. 115 (1260 aprile 10) e 117 (1274 gennaio 15).

⁴⁸ ACuTV, *Codice AC*, cc. 12v-13r; edizione in *Il processo Avogari (Treviso, 1314-1315)*, p. 592-593.

⁴⁹ P. A. PASSOLUNGI, *I Collalto. Linee, documenti, genealogie per una storia del casato*, Villorba 1987, p. 38-41 e 113. Tra questi privilegi va ricordato quello con cui nell'anno 1000 Ottone III concedeva a Rambaldo II i diritti fiscali su un ponte, del quale nulla si conosce: «teloneum de ponte licentiam ut habeat imperiali auctoritate accipiendi concessimus» (citato da T. SZABÒ, *Comuni e politica stradale in Toscana e in Italia nel Medioevo*, Bologna 1992, p. 81).

⁵⁰ SZABÒ, *Comuni e politica stradale*, p. 78-79.

⁵¹ Ottone III concede a Rambaldo, conte di Treviso, alcune proprietà da Montebelluna a Musano: «sicuti a Postumia firmat in Plave et de altera parte usque in via Asolina et inde firmantem in Musano usque in capite Montisbellune et de Montebelluna per villam de Ruvigo firmantem in Plave et iterum sicut currit Plavis in Postumia» (P. A.

formulazione nell'indicare la natura esatta e il preciso ambito di esercizio di alcuni diritti concessi ai vescovi ed ai conti di Treviso, in particolare quelli sulle acque (nel diploma di Enrico IV al vescovo del 1065, ad esempio, si parla di «legitima aquarum riparumve districtione»), sarà causa di interpretazioni discordanti e di conflitti anche aspri tra i vescovi ed i conti di Treviso, soprattutto sul godimento dei diritti sul Sile; conflitti che trovarono una prima temporanea composizione nell'accordo, raggiunto nel 1023, con il quale il conte Rambaldo prometteva di non agire più contro il vescovo Arnaldo ed i suoi successori sul diritto del vescovo di riscuotere il teloneo sul fiume Sile dal porto (quale porto?) fino a Treviso, sul ponte e lungo le rive.⁵² Nonostante successive riformulazioni dei privilegi apparentemente in modo più preciso nelle bolle e nei diplomi di papi ed imperatori a favore dell'uno o dell'altro a partire dalla metà del XII secolo («cum omni legitima districtione aquarum ab eo loco ubi flumen Sileris oritur usque ad aquas salsas» nella bolla di Eugenio III nel 1152 al vescovo Bonifacio; «concedentes eis quicquid regii iuris infra ambitum civitatis Tarvisii invenitur et piscationem fluminis Sileris sicut ad nostram imperialem pertinuit potestatem» nel diploma di Federico II del 1155 ai conti),⁵³ le controversie tra episcopato e conti sui rispettivi diritti soprattutto di pesca sul Sile continuarono nei secoli successivi, in età comunale e poi durante la dominazione di Venezia, con l'aggiunta della rivendicazione di analoghi e più consistenti diritti sull'importante via d'acqua anche da parte di questi nuovi poteri. Basti ricordare che nel 1374, durante la prima dominazione veneziana su Treviso, fu pubblicata l'importante *reformatio piscationis Sileris* con cui si limitavano dentro ad un ambito strettamente economico, e non giurisdizionale, le rivendicazioni del vescovo e dei conti sul fiume.⁵⁴

In età comunale la preoccupazione del legislatore di garantire in modo continuo la navigabilità del Sile con l'adozione di misure vincolanti trova un preciso riscontro nelle redazioni più antiche degli statuti pervenuteci. Risale al 1230-1233 la posta che ordinava a coloro che abitavano nelle vicinanze del Sile di curare la manutenzione della *restera*, la strada che correva lungo le sue rive, com'era del resto ormai consuetudine.⁵⁵ Nel secolo successivo si ricorse alla gara d'appalto per assicurare l'agibilità del tratto da Altino alla città.⁵⁶ Un altro provvedimento riguarda, invece, i lavori di deviazione dell'alveo nella parte terminale del fiume, verso la foce: con l'esecuzione del *Taglio del Sile* tra il 1214 ed il 1231 le acque del fiume furono fatte confluire nel letto del Piave.⁵⁷ Il controllo fiscale dell'avvenuto pagamento dei dazi sulle merci trasportate e dell'applicazione delle norme anticontrabbando veniva esercitato dai *mudarii* in appositi tratti del fiume, là dove il corso era artificialmente interrotto con la costruzione di barriere o *palade* (in città e a San Marino del Silone) in modo da costringere le

Passolunghi, *I Collalto. Linee, documenti, genealogie per una storia del casato*, Villorba 1987, p. 115; e vedi p. 42-43).

⁵² La «Carta promissionis comitis Rambaldi de non molestando dominum episcopum... de tholoneo de fluvio Sileris de portu usque in civitate Tarvisio neque ad pontem neque ad ripas infra eadem terminos neque ad homines de fines Venecie neque a certis hominibus» in ACuTV, *Codice AC*, c. 9r.

⁵³ Si vedano rispettivamente la bolla di papa Eugenio III al vescovo Bonifacio del 3 maggio 1152 (ACVTV, *Bolle maggiori*; ed. S. TRAMONTIN, *La diocesi e i vescovi dall'alto Medioevo al secolo XIII. Linee di sviluppo*, in *Storia di Treviso*, p. 371-374) ed il diploma di Federico I dell'1 luglio 1155 ai conti Manfredo e Schenella (PASSOLUNGHII, *I Collalto. Linee, documenti, genealogie*, p. 117).

⁵⁴ BCAPTV, scat. 4, *Liber actorum* 1373-1374, cc. 38v e 32r, in data 2 febbraio e 29 maggio.

⁵⁵ *Gli Statuti del comune di Treviso*, a cura di G. LIBERALI, II, p. 243 [n. DCXXI].

⁵⁶ Il 15 giugno 1391 il podestà Fantino Giorgio concede al pubblico incanto a Benvenuto da Ferrara l'incarico di *aptare et incidere resteram Sileris* per 380 lire da Altino fino alla città, tagliando alberi e togliendo ogni ostacolo (BCAPTV, scat. 5, *Liber Actorum* 1391-1392, c. 21v; si veda anche la ducale di Antonio Venier del 5 settembre 1398 al podestà Michele Contarini per la concessione in appalto della *mundificatione* della *restera* e della possibilità di concedere un mutuo fino a 300 lire a chi avesse ottenuto l'appalto (Ivi, *Lettere Ducali*, scat. 5/a, n. 2007).

⁵⁷ *Gli Statuti del comune di Treviso*, a cura di G. LIBERALI, III, p. 28.

imbarcazioni a compiere un tragitto obbligato e a fermarsi per le ispezioni. In città, lungo le rive del fiume, erano poi stati allestiti alcuni luoghi con pontili destinati all'attracco dei burchi o *naves*, dotandoli di mangani, di proprietà pubblica e privata,⁵⁸ per rendere più semplici e rapide le operazioni di carico o scarico.⁵⁹ Lungo il corso del fiume si trovavano altri punti appositamente attrezzati per l'approdo di imbarcazioni ed il successivo trasporto a Venezia, con le dovute autorizzazioni, di derrate alimentari, in particolare di quelle che costituivano i canoni d'affitto dei proprietari veneziani (cittadini privati o enti ecclesiastici e monastici), che possedevano terre tra la città e la laguna: nel borgo di Santa Maria Maggiore, a Porto, Casale, Cendon, Sant'Elena sul Sile. Per rendere sicura la navigazione ed impedire il contrabbando lungo il fiume furono predisposte alcune strutture fortificate: a Casier, Casale, Torre, Bocca del Silone; a Musestre c'era la torre dei conti di Collalto. Per facilitare le comunicazioni tra la rete di strade secondarie poste lungo le sponde opposte del Sile furono costruiti alcuni ponti, soprattutto nella parte finale del fiume, o creati dei luoghi di traghetto con barca.⁶⁰ Durante la dominazione veneziana, a partire dal primo decennio del '400, per rendere più economico e più intenso l'afflusso di merci a Venezia (soprattutto legname e derrate alimentari) si rese più efficiente il sistema fluviale che insisteva sul fiume Sile. Fu migliorata la navigabilità di alcuni corsi secondari, affluenti del Sile, come il Musestre: nel 1407-1408 fu ampliata la 'porta' di Musestre e modificata l'altezza di alcuni ponti in modo da permettere alle grosse imbarcazioni di risalire il corso d'acqua, creando così nuove possibilità anche per i mercanti di legname dell'area orientale del distretto trevigiano e di una parte del Friuli, i quali avrebbero trovato il nuovo itinerario più breve ed economicamente più vantaggioso. Analoghi lavori interessarono l'alveo del Meolo, ormai interrato, le cui acque erano confluite nel Vallio, altro affluente del Sile: i lavori di scavo dovevano essere tali da permettere a due grossi burchi a pieno carico di poter incrociare e manovrare («quod duo burchi magni possint cambiri insimul»).⁶¹

C'ERA UN ALTRO PERCORSO PIÙ DIRETTO, ALTERNATIVO AL SILE, CHE GARANTIVA LE COMUNICAZIONI TRA TREVISO E VENEZIA. GLI STATUTI PARLANO DI UNA VIA D'ACQUA PER ANDARE FINO A MESTRE, DI UN FOSSATO CHE COSTEGGIAVA LA STRADA DA TREVISO A MESTRE (1210), STRADA CHIAMATA SEMPLICEMENTE LA VIA DE MESTRE, POI DENOMINATA TERRAGLIO (E QUESTO ALMENO A PARTIRE DAGLI INIZI DELLA DOMINAZIONE CAMINESE).⁶² UN NOME CHE TRAE

⁵⁸ *Gli Statuti del comune di Treviso*, a cura di G. LIBERALI, II, p. 157.

⁵⁹ Si veda, ad esempio, il permesso accordato il 20 aprile 1344 dai provvisori del comune a Zampietro da Prato, gastaldo dei Battuti, di poter «facere fabricari de muro pontille quod nunc est ligneum positum supra Silerem per ante Hospitale ubi exhonerantur mercimonia, non se extendendo versus aquam ultra id quod nunc est de lignamine, sed per latitudinem possit progredi extendendo se tantum quantum est latitudo porticus ubi reponuntur mercantie, cum hoc quod teneantur cavari facere ante dictum pontille ita quod naves possint venire prope dictum pontille; a parte autem versus pontem taberne possint fabricari facere de muro veniendo a dicto pontille ad pontem per modum scudeti» (ASTV, *Santa Maria dei Battuti* perg. b. 51, n. 5762).

⁶⁰ La costruzione di rampe e ponti è autorizzata nella parte terminale del fiume (*Gli Statuti del comune di Treviso*, a cura di G. LIBERALI, III, p. 28); un ponte si trovava a Casale, un traghetto con barca era a Ca' Fancello (CAGNIN, *Pellegrini e vie del pellegrinaggio*, p. 71, 167 e 178, n. 38); un altro, di diritto dei conti di Collalto, tra i villaggi di Sant'Elena e Casale (il 15 marzo 1353 il conte Schenella di Collalto rilascia quietanza di 7 soldi e mezzo di grossi a *dominus* Benedetto Grion e a suo fratello Donato «pro affictu et pensione duorum annorum preteritorum... unius passus seu trageti in flumine Sileris de villa Sancte Ellene usque ad vilam Casalis supra Silerem et a dicta villa Casalis usque ad villam Sancte Helene detenti ad affictum a dicto domino Schenella»: ASTV, *Notarile I*, b. 52, q. 1352-1353).

⁶¹ CAGNIN, «Quando le zatte passa de là zoso», p. 83.

⁶² «et vidit mittere per potestatem Tarvisii et comune precipiendo hominibus dicti loci <de Opitergio> quod deberent venire ad laborandum et publicandum ac aptandum viam Teralei de Mestre» (*I documenti del Processo di Oderzo del 1285*, p. 201, deposizione del notaio Vienzo di Guidolino); ma vedi anche in *Il processo Avogari (Treviso, 1314-1315)*, p. 273, la deposizione di Marino Dotto da Venezia: «.. factores et pueri dominorum <de> Advocatis acceperant de super via per quam itur Mestre quatuor boves».

LA SUA ORIGINE DALL' ACCUMULO SUL SUO TRACCIATO DEL MATERIALE DI SCAVO DEL FOSSATO STESSO PER ELEVARNE IL PIANO DI SCORRIMENTO RISPETTO A QUELLO DI CAMPAGNA E RENDERLA PIÙ SICURA.⁶³ ERA UNA STRADA IL CUI TRACCIATO PIÙ ANTICO DOVEVA CORRERE PIÙ A EST DI QUELLO ATTUALE. LA VARIAZIONE RISULTA GIÀ UN FATTO COMPIUTO DURANTE LA DOMINANZA CAMINESE: NEL 1311 NELLA DESCRIZIONE DI UN MANSO A DOSSON E SAN GERVASIO SI DICE CHE ESSO CONFINAVA A MATTINA CON IL *TERRAGLIO VECCHIO*, A SERA CON IL *TERRAGLIO NUOVO* E A MONTE CON IL FIUME DOSSON.⁶⁴ E PER DOSSON PASSAVA ANCHE LA PROSECUZIONE DELLA VIA UNGARESCA.⁶⁵ IL COMPITO DELLA SUA MANUTENZIONE, IN MODO CHE FOSSE *ALTA ET LEVATA*, BENE INGHAIAIA E SENZA ALCUN AVVALLAMENTO, ERA AFFIDATO A NUMEROSE PIEVI E REGOLE, A CIASCUNA DELLE QUALI ERA STATO ASSEGNATO UN TRATTO, COME RISULTA DALLA LUNGA E DETTAGLIATA «REFORMACIO SUPER REAPTACIONE TERRALEY ET PONCIUM DICTI TERRALEY» APPROVATA NEL MESE DI NOVEMBRE 1316 DAI CONSIGLI CITTADINI. ESSA COMINCIAVA A *CAPITE* DEL BORGO DI SAN ZENO E FINIVA AL PONTE DI MARGHERA.⁶⁶ RECENTEMENTE GIOVANNI ROMAN HA PROPOSTO L'ESISTENZA DI UN' ANTICA STRADA, POI SOPPIANTATA DAL TERRAGLIO, DA LUI CHIAMATA *VIA DEL PORTO*, CON ANDAMENTO RETTILINEO: SECONDO QUESTA IPOTESI IL PUNTO DI PARTENZA ERA VICINO ALL' ABBAZIA DI NERVESA SUL MONTELLO; DOPO AVER ATTRAVERSATO LA CITTÀ, LA STRADA SI DIRIGeva VERSO LA LAGUNA PER TERMINARE A CAMPALTO.⁶⁷

CONCLUSIONE.

LA DOCUMENTAZIONE TREVIGIANA SU TRAFFICI E MERCI TRASPORTATE SULLE STRADE TREVIGIANE, SU BARCAIOLI, PESCATORI E *RESTATORES* DEL SILE,⁶⁸ ZATTIERI FURBI,⁶⁹ *CARRARI*

⁶³ *Gli Statuti del comune di Treviso*, a cura di G. LIBERALI, III, p. 26; sulla legislazione sulle strade si veda anche *Gli Statuti del comune di Treviso (sec. XIII-XIV)*, a cura di B. BETTO, Roma 1984-1986, II, *Indici, s. v. terragli, vie*, p. 464-465.

⁶⁴ «a mane Terrayum vetus, a meridie quedam via, a sero Terrayum novum per quod itur Mestre, a monte flumen Dolsoni labitur»; anche un appezzamento confina a mattina con il Terraglio Nuovo (ASTV, *Notarile I*, b. 76, Atti 1310-1314, c. 36r, 1311 settembre 1, Treviso).

⁶⁵ ASTV, *Santa Maria dei Battuti* perg. b. 51, n. 5708, 1370 marzo 5 - aprile 23, Treviso: atto di vendita alle stride di un manso di 42 campi in Dosson; tra le confinazioni di alcuni appezzamenti «ab alia parte quedam via que appellatur calis Ungarescha».

⁶⁶ BCapTV, scat. 15, *Reformationes* 1316, c. 58v-60r; si veda l'illustrazione di questo importante documento in MARCHESAN, *Treviso Medievale*, I, p. 293-297. Altri provvedimenti presi il 27 giugno 1328 dal consiglio maggiore della città per renderla agibile, «cum in via Terralei per quam itur Tarvisio Mestre in territorio de Sancto Gervasio sit una fovea que pretendit ab uno altere ab alio dicte vie taliter devastata quod ire et redire non possunt eques, pedes vel cum plaustis absque maximo periculo hominum et personarum ac bestiarum euncium et redeuncium per viam pedicta et de necessitate ad comune Tarvisii pertineat ut dicta fovea elevetur de terra ad hoc ut quilibet inde possit ire et redire libere et secure et quod per officiales ad hoc ellectos provisum et deliberatum sit quod cum maiori comoditate hominum qui debent reaptare ipsam foveam sit accipere de terra monasterii et conventus Sancti Pauli de Tarvisio ab uno latere dicte fovee posita et de terra canonice de Tarvisio ab alio latere posita» in *Ibid.*, scat. 16, *Reformationes* 1327-1328, c. 89r.

⁶⁷ G. ROMAN, *La via del Porto: ipotesi per un'antica strada del Trevigiano*, Silea (TV) 1998; ID., *La via del Porto tra conti e vescovi: nuovi elementi di lettura*, «Forum Iulii», XXIII (1999), p. 154-167.

⁶⁸ Si veda il recente lavoro di G. B. TOZZATO, *Pescatori e barcaroli sul Sile nel '300. Documenti*, Treviso 1998. Un esempio di contratto di navigazione fluviale in ASTV, *Notarile I*, b. 52, q. 1352-1353: si tratta del noleggio di un burchio della capacità di 12 anfore, stipulato il 13 settembre 1353 a Rialto tra i veneziani Bartolomeo Spetolo ed il pellicciaio Bartolomeo, con cui il primo si obbliga a lavorare per 2 mesi con il salario di 30 lire con il burchio di proprietà del pellicciaio per il trasporto di vino tra Treviso e Venezia lungo il Sile. Il conduttore si impegna a procurare anche i marinai ed i restatori necessari e a dividere a metà il guadagno realizzato nel trasporto di eventuali altre merci (Appendice, doc. 3). Sui *restatores* del Sile si veda anche la ducale del 17 maggio 1376 di Andrea Contarini al Collegio di Treviso (avendo saputo che il duca Leopoldo d'Austria stava per venire personalmente verso Treviso, si crede opportuno inviare a Venezia quelle persone che sono ritenute sospette; si incaricano i provvisori del collegio a scrivere in questo senso anche al podestà di Conegliano. Inoltre lo si informa «quod ordinamus vobis mitti staria III^M frumenti et staria V^C orde; unde detis ordinem de mittendo restatores



SVOGLIATI E *NAUTAE* DEL PIAVE CAPRICCIOSI O IMBROGLIONI, DAZIERI E CONTRABBANDIERI, OSTI SCALTRI, VIANDANTI IMPAURITI E MERCANTI DERUBATI (NEL 1363 A DUE MERCANTI *DE NOVA CIVITATE DE ALEMANNIA* ERA STATA SOTTRATTA IN UNA LOCANDA TREVIGIANA UNA VALIGIA CONTENENTE ORO, ARGENTO, FIORINI E SOLDI GROSSI DI PRAGA PER UN VALORE DI 2300 DUCATI),⁷⁰ È ABBASTANZA SIGNIFICATIVA. ESSA CI DÀ, INOLTRE, DIVERSE INFORMAZIONI SU COME ERANO ORGANIZZATI I TRASPORTI DELLE BALLE DI MERCANZIA DA TREVISO VERSO LA GERMANIA NEL TRATTO COMPRESO TRA LA CITTÀ E CONEGLIANO E SULLE LITI CHE SORGEVANO TRA I CONDUTTORI DEI CARRI: «TUTTE LE BALLE CONTENENTI MERCANZIE DIRETTE IN GERMANIA – DICE UN TESTIMONE AL CITATO PROCESSO DEL 1450 – PASSANO PER LOVADINA-OSPEDALE DEL PIAVE. LA COMUNITÀ DI TREVISO DEVE FORNIRE AI MERCANTI TEDESCHI I CARRI PER PORTARE LE BALLE FINO A LOVADINA; QUELLI DI LOVADINA A LORO VOLTA DEVONO TRASPORTARLE FINO A OSPEDALE, QUELLI DI OSPEDALE FINO ALLA RIVA DEL PIAVE DAL LATO DI CONEGLIANO, DOVE VENGONO PRESE IN CARICO DAI CARRAI DI CONEGLIANO PER PORTARLE FINO AL LORO BORGO».⁷¹

opportunos ad loca solita pro restando navigia dictorum bladorum»: BCapTV, *Lettere ducali*, scat. 4/a, n. 1394 [tra le ducali del 1375] e quella del 20 ottobre 1379 al Collegio di Treviso («Sicuti sentire potestis, quotidie concedimus quod burchi et barche veniant Tarvisium maxime ut vinum et alia conducant Venecias; et ultra personas patronorum concedimus et sumus contenti quod ducant secum duos et tres et quatuor restatores, considerantes burchos et barchas absque restatoribus male posse conduci». Poiché il doge riteneva che alcuni avrebbero chiesto tale autorizzazione in modo fraudolento per potersi assentare da Venezia, «maxime hoc tempore quo hominibus pro armata et aliis agendis nostris plurimum indigemus, fidelitati vestre scribimus et mandamus quod teneatis talem modum quod predicti restatores omnino revertantur Veneciis cum burchis et barchis quibus illuc veniunt vel cum aliis et, ut ad hoc possimus habere claritatem, faciatis quod quando revertuntur antequam recedant de Tarvisio accipiant aliquam vestram poliçam vel aliud signum quam vel quod nobis ostendere teneantur ut de eorum reditu certificari possibus »: BCapTV, *Lettere ducali*, scat. 4/a, n. 1546).

⁶⁹ Si veda la lettera inviata l'11 luglio 1355 dal podestà Lorenzo Celsi ad Andrea Musto capitano di Ponte di Piave: i dazieri della città e di ponte di Piave si erano lamentati perché i dazieri «ducentes ferrum et lignamen per Plavim ligant ipsum ferrum et lignamen adeo involutum et occultum» che i procuratori dei *mudarii* a Ponte di Piave «non possunt ad plenum iura eorum videre nec ferri fassos enumerare» ricevendone un danno. Egli invita pertanto il capitano ad ordinare agli zattieri di legare il ferro nelle zattere in modo da evitarne l'occultamento e permettere ai dazieri di vederne in modo chiaro la quantità; altrimenti avrebbero dovuto *ipsum ferrum dissolvi* a spese degli zattieri stessi. Inoltre il capitano doveva ordinare agli zattieri «çatas aliquas conducere non audeant infra pontem Plavis nisi prius dictis mudariis solverint suam mudam et mudam suam exigere valeant» (BCapTV, scat. 9, *Registrum Litterarum* 1354-1355, c. 53r).

⁷⁰ La perdita della valigia era avvenuta nel mese di marzo 1263 nell'*hospicium* di Nicolò da Piazzola nel borgo di San Tommaso, come da denuncia fatta al podestà Pietro Morosini da *Andreas Beniquar de Indeburch*. Il podestà aveva fatto diligenti indagini, senza raggiungere tuttavia alcun risultato. In seguito alle insistenti richieste di Giovanni Padner, il podestà aveva fatto incarcerare Enrico, suo *famulus*, ed Andrea, che era poi fuggito dal carcere il successivo 3 agosto 1363, mentre Giovanni era tuttora in carcere. A distanza di oltre due anni Gerardo Teutonico *de Nova Civitate*, agente a anche a nome di Giovanni Padner, che erano stati danneggiati dal furto della valigia, era poi comparso davanti al dominio con una lettera del nobile Stefano *de Ferto*, *magister civium Novocivitatis iudex* e dei *iurati* della città, ed ora davanti a Marco Priuli, podestà di Treviso con altra lettera con il sigillo di cera nera di *Nova Civitas* e con lettera di Giovanni Padner con il suo sigillo di cera nera con la richiesta di liberare dal carcere Enrico (le lettere vengono trascritte nel registro degli atti del podestà); il 13 dicembre 1365 Gerardo offre la garanzia che i comuni di Venezia e di Treviso ed i loro cittadini non sarebbero stati molestati a causa della perdita della valigia e della fuga di Andrea e della carcerazione di Enrico da alcuna comunità della Germania, in particolare da quella di *Civitas Nova*, e non avrebbero subito rappresaglie (BCapTV, scat. 3, *Liber actorum* 1365-1366, cc. 32v e 33v). Si veda anche la ducale di Michele Steno al podestà Paolo Zuliani del 19 luglio 1403 per informarlo della protesta del nunzio del duca di Baviera «quod dum esset Tervisii in hospicio a Bove nocte furtivo modo ablati fuerunt sibi in dicto hospicio ducati centum trigintaquatuor; et dum conqueretur ipse fuit fugatus per hospitem ut statim recederet alioquin vos poneretis ipsum in carceribus. Unde timore perteritus inde recessit. Modo conqueritur quod dicti ducati CXXXIII erant pro emendis certis pannis siricis pro usu illustris domine ducisse, sicuti ipsemet dominus dux nobis per suas litteras declarvit» e per invitarlo ad indagare per recuperare il denaro (Ivi, *Lettere Ducali*, scat. 6/a, n. 2303).

⁷¹ Il teste Giovanni da Onigo di Bonsembiante di Treviso (c. 29v) sul terzo capitolo afferma: «omnes merchantie euntes cum ballis in Alemania non faciunt alium transitum nisi per Lovadinam et Hospitale Plavis; et hoc scit quia



VORREI RIPORTARE UN EPISODIO INDICATIVO DI COSA POTEVA CAPITARE A QUEI VIAGGIATORI, ANCHE NON SPROVVEDUTI O INDIFESI, CHE VOLEVANO OLTREPASSARE IL PIAVE SENZA AVER PRIMA PRESO ACCORDI CON I BARCAIOLI. NEL MESE DI LUGLIO 1400 TRE MERCANTI TEDESCHI DI RITORNO IN GERMANIA AVEVANO DOVUTO ASPETTARE BEN 3 GIORNI PRIMA DI ESSERE TRAGHETTATI E SOLO DOPO AVER PAGATO AI *NAUCLERII* UNA SOMMA MAGGIORE DELLA TARIFFA LEGALE. MA ANCORA PEGGIO ERA ANDATA AD ALCUNI CAVALIERI TEDESCHI DI RITORNO DAL SANTO SEPOLCRO CHE VIAGGIAVANO CON LORO. DOPO AVER ATTESO INUTILMENTE I BARCAIOLI, ESSI CON I LORO 7 CAVALLI CERCARONO DI PASSARE A GUADO IL FIUME; CI RUSCIRONO TUTTI MENO UNO, IL CUI CAVALLO FU SOMMERSO DALL'ACQUA. A QUESTO PUNTO ERANO PRONTAMENTE ACCORSI I BARCAIOLI I QUALI, ANZICHÉ AIUTARE LO SFORTUNATO CAVALIERE, LO PRESERO A BASTONATE ACCUSANDOLO DI AVER VOLUTO PASSARE IL FIUME SENZA RICORRERE ALLA BARCA PER NON PAGARE I DIRITTI DI PASSO. L'EPISODIO PROVOCÒ UNA VIVACE REAZIONE DEL DOGE: PREOCCUPATO DEL FATTO CHE I CAVALIERI TEUTONICI AVEVANO PROMESSO CHE, UNA VOLTA TORNATI IN PATRIA, SI SAREBBERO VENDICATI DEL TORTO SUBITO RIVALENDOSI SUI CITTADINI VENETI E SUI SUDDITI VENEZIANI IN TRANSITO PER LE LORO TERRE, ORDINÒ AL PODESTÀ DI INDAGARE E PUNIRE SEVERAMENTE I RESPONSABILI.⁷² ANCHE NEI DECENNI SUCCESSIVI QUESTA TIPOLOGIA DI INCONVENIENTI, DOVUTI ALLA RICORRENTE LITIGIOSITÀ TRA GLI ADDETTI TREVIGIANI E CONEGLIANESI AI TRASPORTI SU CARRO DELLE BALLE DEI MERCANTI TEDESCHI, FU CAUSA DI REITERATE PROTESTE DA PARTE DEI MERCANTI E DI INTERVENTI DEL DOGE, COSTRETTO AD INVIARE RIPETUTAMENTE ISTRUZIONI AL PODESTÀ DI TREVISO PER ELIMINARE LE CAUSE DEI DISAGI, PORRE FINE ALLE «EXTORSIONES QUE FIEBANT PER CONDUCTORES BALLARUM... CUM SUIS PLAUSTRIS» E GARANTIRE IL SOLLECITO E SICURO TRASFERIMENTO DELLE MERCANZIE TRA LE DUE SPONDE DEL FIUME: ALTRIMENTI L'IMMAGINE DI FUNZIONALITÀ DELLE STRADE, DI EFFICIENZA DEI SERVIZI E DI BUON GOVERNO DEL TERRITORIO DA PARTE DI VENEZIA NE SAREBBE RIMASTA FORTEMENTE DANNEGGIATA.⁷³ AGIBILITÀ E SICUREZZA DELLE STRADE ERANO DUE ASPETTI STRETTAMENTE CONNESSI DI UNA MEDESIMA PREOCCUPAZIONE E NECESSITÀ. SUL PRIMO PUNTO BASTI QUI RICORDARE CHE STATUTI E PROVVEDIMENTI DEL COMUNE AFFIDAVANO IL COMPITO DELLA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA SOPRATTUTTO AGLI ABITANTI DEI VILLAGGI CHE SORGEVANO LUNGO IL LORO PERCORSO O CHE IN QUALCHE MODO NE ERANO INTERESSATI.⁷⁴

comunitas ista Tarvisina obligata est dare merchatoribus Tehotonicis conducentibus talles ballas in Alemania plaustra que conducant dictas ballas usque ad villam Lovadine et illi de Lovadina postmodum ferre tenentur dictas ballas cum suis plaustris usque ad Hospitalle et illi de Hospitalle tenentur conducere usque super ripam Plavis de versus Coneglanum; qui de Coneglano postmodum elevare tenentur dictas merchantias et conducere Coneglanum. Nec unquam vidit vel audivit quod dicti merchatores et viatores aliam stratam facerent quam per dictum portum Lovadine» (ASVE, *Santa Maria degli Angeli di Murano*, b. 28, Sacchetto 31, n. 41, Processo 6, *Passo di Lovadina. Processo dell'anno 1549* [ma 1450], c. 29v).

⁷² BCapTV, *Lettere Ducali*, scat. 6/b, n. 2478 e f. allegato [erroneamente collocata tra le pergamene del 1406].

⁷³ Si vedano a questo proposito in Appendice, doc. 9 e 10, le lettere ducali di Francesco Foscari ai podestà Lazzaro Mocenigo e Girolamo Contarini del 14 gennaio 1427 e 20 gennaio 1431 (BCapTV, *Lettere Ducali*, scat. 8/a, n. 3406 e 3544; si vedano anche le ducali n. 3537 del 9 febbraio 1431 [1430 *more Venetiarum*; «nonnulli mercatores Theutonici qui iam pluribus diebus octo habent suas mercationes super rippa Plavis, quas illi qui tenentur cum plaustris deferre noluerunt hactenus conducere... quatenus subito et sine mora mandatum efficaciat illis ad quos spectat deferre illas mercationes quod indilate et absque temporis alicuius intermissione conducant dictas mercationes quo debent et similiter facere debeant de aliis mercationibus huiusmodi mercatorum et amplius non differre sicut fecerunt; quoniam, si non conducerent ipsas mercationes et facient tales resistantias, providebimus contra eos per modum quod videbunt tales infestos modos per eos observatos nobis admodum displicuisse »]e 3563 del 23 giugno 1432 [«»]).

⁷⁴ Si vedano gli interessantissimi *Catastici* delle strade del distretto di Treviso illustrate in questo stesso volume da Giampaolo Bustreo (in particolare ASTV, *ms. 673, Cathasticum viarum 1316*, e BCapTV, *Cathasticum viarum et pontium villarum et locorum agri Tarvisini formatum anno Domini MCCCCXXIII curatum sollertia et impensa mei*

SUL PROBLEMA DELLA SICUREZZA MI LIMITO A RICORDARE QUALCHE PROVVEDIMENTO PRESO DAL COMUNE DI TREVISO. NEL 1317 SI DECISE DI RENDERE PIÙ SICURO IL TRANSITO LUNGO IL TERRAGLIO CONTRO IL PERICOLO DI AGGRESSIONI (IN QUEL MOMENTO ABBASTANZA FREQUENTI, SOPRATTUTTO DI NOTTE) CON L'ARRUOLAMENTO TEMPORANEO DI UN CERTO NUMERO DI GUARDIE CUI FU AFFIDATO IL COMPITO DI POLIZIA E SORVEGLIANZA; CONTEMPORANEAMENTE FU ORDINATO ANCHE IL TAGLIO DEI BOSCHI CHE COSTEGGIAVANO LA STRADA. UN ANALOGO PROVVEDIMENTO FU PRESO PER I BOSCHI CHE ANCORA SI TROVAVANO LUNGO LA CALLALTA.⁷⁵ L'8 MARZO 1341 IL PODESTÀ IMPOSE AI MERIGHI DI OSPEDALE DEL PIAVE, LOVADINA, MASERADA E SPRESIANO DI TAGLIARE «SALETTOS, FRASCAS, CESAS ET ALIA QUE SUNT ET IMPEDIUNT STRATAS PER QUAS ITUR AD TRANSITUM PLAVIS CITRA PLAVIM» PER 50 PASSI DA AMBEDUE I LATI IN MODO CHE I VIANDANTI POTESSERO VEDERE SE C'ERANO LADRI E PREDONI NASCOSTI NEI SALETTI E POTESSERO AVERE UNA BUONA VISUALE SIA DAVANTI A SÉ CHE ALLE PROPRIE SPALLE.⁷⁶ CON LETTERA DUCALE DEL 13 MAGGIO 1405 IL DOGE MICHELE STENO ORDINÒ AL PODESTÀ DI TREVISO PIETRO RIMONDI DI AIUTARE CON UN CONTRIBUTO DI 1000 LIRE, PRELEVANDO IL DENARO DALLA CAMERA DI TREVISO, IL PODESTÀ DI ASOLO, IL QUALE AVEVA ASSOLDATO 60 *PEDITES* PER LA SICUREZZA DELLE STRADE DELL'ASOLANO, MOLTO FREQUENTATE, MA NON AVEVA DISPONIBILITÀ FINANZIARIE SUFFICIENTI A GARANTIRE LA CONTINUITÀ NEL TEMPO DELL'IMPEGNO ASSUNTO.⁷⁷

Per avere un'idea almeno indicativa del traffico e del volume complessivo di merci in transito per Treviso e dirette a Venezia lungo il Sile o per il Terraglio nello spazio di un anno nel secolo XIV bisogna ricorrere a quanto ci è rimasto di alcuni registri del dazio della podesteria di Treviso; ad esempio il registro che annota le bollette dei dazieri per il periodo compreso tra il mese di agosto 1397 e quello di luglio 1398, pervenutoci in modo completo, del quale si riportano in modo sintetico nella tabella seguente i soli dati relativi al passaggio di animali e vino diretti a Mestre e a Venezia *per Silerem, per passum Mergarie, eundo per passum Mestre, per viam de Mestre, per Terraleum, per Terraleum et passum Mergarie, per Terraleum et flumen Mergarie*:

Tab. 1 – Tavola riassuntiva di alcune merci portate da Treviso a Mestre e Venezia nel periodo agosto 1397- luglio 1398 (BCTV, ms. 672/4).

Castroni	Pecore	agnelli	agnelli, castroni...	montoni, pecore,...	capretti	Totale ovini	bovini	vitelli	Maiali	conzi di vino
21532	436	1683	387	1244	108	25390	1805	50	1186	27127,5 (= litri 2.115.402)

Liberalis Prada noviter, ex originali tarnsumptum anno salutis MDXXVI mense iulio manu Iulii Bononii notarii et civis Tarvisini).

⁷⁵ MARCHESAN, *Treviso Medievale*, I, p. 296-297. Ma si veda anche in ASVE, *Senato, Misti*, reg. 23 [copia], c. 118v, 1348 ottobre 24, Venezia, la denuncia presentata da un certo Pietro e da altre persone, in viaggio da Mestre a Padova: mentre transitavano per il territorio di Mestre avevano eiscontrato che «dicta strata est dirupta et plena aquis et memoribus, propter quod non est secura; et a paucio tempore citra commisse fuerint quamplures derobationes et alia multa mala». Perciò, accogliendo la proposta di Marco Calbo, già podestà di Mestre, per la sicurezza dei viandanti si deliberò «quod dicta strata aptetur a parte versus nemora que iacent aput dictam stratam, incidendo et dirocando dicta nemora saltem per viginti pertichas» (CAGNIN, *Pellegrini e vie del Pellegrinaggio*, p. 178, n.40).

⁷⁶ ASTV, *Comunale, Registrum Litterarum* 1341/a, c. 25.

⁷⁷ «... pedites seu fideles sui districtus pro securitate itineris quod multum frequentatur, set quia sine pecunia fieri non potest...» (BCapTV, *Lettere Ducali*, scat. 6/a, n. 2400).

In questi registri si trovano notizie interessanti e curiose sui protagonisti-beneficiari di queste bollette: mercanti di ogni provenienza, possidenti veneziani che portavano a Venezia i redditi delle loro proprietà in terraferma, persone che emigravano da un paese all'altro portando con sé le masserizie, militari professionisti con l'inventario delle loro armi, ebrei, pellegrini, come quel Leonardo ungherese, che ottiene il permesso di portare con sé nel viaggio al Santo Sepolcro un conzo di vino e tre quarte di pane biscotto, decisamente meno di quanto portano con sé per lo stesso motivo prete Giovanni, rettore di Ponzano, e prete Marcaruto (3 conzi e mezzo di vino e 4 stari e mezzo di pane biscotto).⁷⁸ Attorno a questo mondo composito di mercanti e merci, ambasciatori e nunzi con il loro seguito, viaggiatori, pellegrini, soldati, contrabbandieri e vagabondi si intrecciavano gli interessi più diversi. Tra la seconda metà del Trecento ed i primi decenni del Quattrocento in città e nel distretto c'è un proliferare di osterie e di locande, la cui gestione viene spesso assunta da osti e tavernieri di origine tedesca e francese, per dare ospitalità ed assistenza a propri conterranei che non conoscevano la lingua del posto.⁷⁹ La città stessa non poteva non risentire delle conseguenze talora negative che un eccesso di traffico poteva provocare alla viabilità cittadina. Non deve meravigliare, pertanto, il fatto che fin dalla seconda metà del '200 a Treviso sia stato elaborato ed applicato un piano urbano del traffico (in termini attuali PUT), confermato negli statuti del 1313, per regolamentare l'afflusso in città di carri, cavalli e merci. Il legislatore aveva individuato alcuni itinerari da seguire e aveva stabilito quali erano le piazze in cui dovevano recarsi coloro che venivano in città per vendere la loro merce a seconda della porta che avevano scelto per il loro ingresso, stabilendo una multa per i contravventori.⁸⁰ Nel 1332, durante la dominazione scaligera, fu fatta una provvisione più articolata e più severa. I carri che trasportavano paglia, legna da fuoco, legname da costruzione, grano, legumi, carbone non potevano sostare lungo la strada impedendo il libero transito agli altri veicoli; in particolare doveva essere tenuta completamente sgombra l'importante piazza del Carubio. Gli animali potevano essere venduti solo nella piazza nuova di San Martino. Per i contravventori era prevista una multa di 3 lire.⁸¹

Su scala più ampia, il controllo delle direttrici di traffico e la possibilità di convincere mercanti e viaggiatori a scegliere un itinerario anziché un altro poteva significare la fortuna di una città e dei paesi e borghi che sorgevano lungo questi itinerari, con diffuse e positive ricadute sia per albergatori e osti sia per il comune grazie al maggior gettito proveniente dalla riscossione di dazi e mude. Per quanto riguarda il territorio trevigiano vanno segnalati i tentativi dei conti di Collalto di far deviare i mercanti tedeschi e ungheresi dalle strade antiche e consuete per indirizzarli ai passi barca del Piave posti nel territorio soggetto alla loro giurisdizione.⁸² Ma anche gli albergatori di Ferrara verso la metà del Quattrocento avevano mandato nel territorio cenedese propri informatori ed agenti, indicati con l'espressione significativa di *deviatores viarum*, per convincere viandanti e romeri ad abbandonare la strada tradizionale per Treviso,

⁷⁸ BCTV, ms. 672/4, c. 204rv.

⁷⁹ CAGNIN, *Pellegrini e vie del Pellegrinaggio*, p. 160-167.

⁸⁰ *Gli Statuti di Treviso (sec. XIII-XIV)*, a cura di B. BETTO, I-II, Roma 1984-1986, I, p. 558-561: chi entrava dalle porte dei Santi Quaranta, di Santa Bona, Santa Cristina e San Teonisto doveva andare in piazza del Duomo; chi entrava dalle porte di San Bartolomeo, Sant'Agostino e di Santa Maria del Ponte nuovo doveva recarsi a San Leonardo; chi invece entrava dalla porta di San Martino poteva scegliere tra le piazze del Carubio, di San Leonardo e del Duomo. L'antichità di questa posta appare evidente per il richiamo all'addizione fatta da Matteo Corrigia, che fu podestà nel 1265-1266 e che aveva posto una penalità di 5 soldi a danno dei contravventori.

⁸¹ BCTV, ms. 545, cc. 163v-164r; una sanzione per inosservanza della norma in Ivi, ms. 680/2, reg. 1382, c. 1: Giovanni da Zero, multato perché trovato con un carro di legna in piazza del Carubio, si difende dall'accusa affermando di non conoscere la legge.

⁸² Si vedano in Appendice i doc. 4, 7, 8.

Venezia, Chioggia e Ravenna, per seguire quella del Montello per Padova in modo da garantirsi almeno una fetta del traffico transalpino con i relativi benefici.⁸³ Ricostruire la storia e l'evoluzione delle vie di comunicazione di un territorio non è semplicemente una ricerca di natura tecnica; ad essa si riallacciano in modo molto stretto la storia del paesaggio e della sua organizzazione, dell'economia, del controllo del territorio, dei rapporti tra gli stati e le vicende delle moltissime e per lo più anonime persone che attorno ad esse gravitavano o che su di esse sono transitate.

DOCUMENTI

1. 1173 febbraio 16, (Treviso). Ezzelino da Romano pronuncia una sentenza nella lite tra il vescovo Ulrico ed Almerico Buzolino riguardante la muda del porto di Cavergnago.

ACuTV, *Codice AC*, c. 10r; F. Ughelli, *Italia sacra*, V, Venezia 1720, coll. 524-525.

Anno Domini millesimo CLXXIII, indicione VI. Ego Ecelinus de Romano, cognoscens de controversiis que vertuntur inter dominum O(doricum) Dei gratia Tarvisinum episcopum et inter Albericum Buçolinum de teloneo et de proprietate burgi de Caurignago et de persona Leonardelli et iniuriis et dampnis datis utrique, taliter inter eos transaccione diffinio, videlicet quod absolve episcopum predictum a petitione Almerici Buçolini de muta et teloneo de Caurigago et a Caurignago inferius prope flumen de Mestre usque ad aquam salsam ad episcopatum pertinere. Et absolve Almericum Buçolinum a petitione episcopi O(dorici) de proprietate terre burgi de Caurignago et pronuncio ut liceat ei in illa proprietate domos facere et libere hedificare. Et pronuncio ut Almericus Buçolinus non impediatur episcopum accipere teloneum in proprietate terre de Caurignago et alibi sicut superius designatum est. Item precipio ut Almericus Buçolinus non impediatur euntes et transeuntes et navigantes. Item precipio Almerico Buçolino ut non faciat talem fossam que abstrahat aquam de flumine que impediatur navigantes. De Leonardello, qui asserit se liberum esse et proclamatur se in libertatem, nemini adiudico possessionem nec dominium proprietatis salvo iure utriusque; et precipio Leonardello ut exerceat libertatem suam a kalendis marcii in antea usque ad unum annum. Actum est hoc in domno Alberti Teutonici die veneris XVI intrante februario in presencia Montanarii, Saceti, Walperti iudicum, Albertini, Odolrici, Armani, Artuichi et aliorum. Ad hec fecerunt predictus episcopus et Almericus Buçolinus sibi ad invicem et omnibus habentibus studium per yerram finem et pacem et iuraverunt finem et pacem firmam tenere.

(SN) Ego Oto notarius interfui et hanc transactionem ut superius legitur scripsi.

2. 1349 agosto 25, Venezia e agosto 27, Treviso. Corrispondenza intercorsa tra il doge Andrea Dandolo e Marco Rugini, podestà di Treviso, riguardante le strade che i mercanti tedeschi dovevano percorrere nel viaggio di ritorno al loro paese.

BCapTV, scat. 9, *Registrum Litterarum* 1349-1350, cc. 109-110. Edito in CAGNIN, *Pellegrini e vie del Pellegrinaggio*, p. 316-318, doc. 6/ab.

⁸³ CAGNIN, *Pellegrini e vie del Pellegrinaggio*, p. 163-164 e 355, doc. 33.



2.a 1349 agosto 25, Venezia. Il doge ordina al podestà di Treviso di indurre i mercanti tedeschi a rientrare in Germania per la strada di Ceneda e Serravalle, e non per quella di Quero e Feltre.

Quod Teothonici et merchaciones inducantur ad faciendum viam de Coneglano et Serravalle.

Andreas Dandulo, Dei gratia Veneciarum, Dalmacie atque Crohacie dux, dominus quarte partis et dimidie imperii Romani, nobili et sapienti viro Marco Ruçini de suo mandato potestati et capitaneo Tarvisii, fideli dilecto, salutem et dillectionis affectum. Cum dicatur nobis quod mercatores Teuthonici cum eorum merchacionibus de Veneciis recedentes pro eundo versus Alemaniam faciunt viam per Clusam Queri, quod est contra nostram intentionem, quia vertitur in damnum mudarum nostrarum Seravali et Coneglani, unde prius erant soliti transire, fidelitati vestre scribimus et mandamus quatenus, cum ad refectionem^a pontis Plavis principaliter induxerit comodum ipsorum merchatorum ut commodius et abilius valeant ire et redire cum merchationibus suis, debeatis merchatores Teothonicos in posterum Tarvisium venientes pro eundo versus Alemaniam, ut est dictum, inducere quod faciant viam per Coneglanum et Seravalum, ordinantes daciariis et officialibus Tarvisinis quod ullo modo faciant alicui ex ipsis merchatoribus bulletam eundi per alia loca quam per predicta; ac mandetis capitaneo Cluse Queri quod non permittatur per ipsos merchatores de cetero uti dicta via. Verum, si dicti merchatores videantur gravari de hoc vel vobis aliud videretur, rescribatis nobis et vestrum consilium super modo et qualiter servatum est per tempora retroacta.

Datum Veneciis in nostro ducali palacio, die XX augusti secunde indicionis.

2.b 1349 agosto 27. Marco Rugini, podestà di Treviso, risponde alla precedente lettera del doge e trasmette alcune informazioni sulle due strade utilizzate dai mercanti tedeschi a seconda del luogo di provenienza. Pur affermando di voler eseguire gli ordini ricevuti, egli teme che a causa di questa imposizione i mercanti scelgano un'altra via con la conseguente diminuzione delle entrate fiscali per Treviso.

Serenissime domine mi, vestre Dominacionis litteras recepi mencionem facientes de mercatoribus Teothonicis qui, prout relatum est Dominacioni vestre, conducunt eorum mercimonia de Veneciis versus Alemaniam per Clusam Queri, quod est contra intencionem Dominationis vestre quia vertitur in damnum mudarum vestrarum Seravali et Coneglani; et quod deberem merchatores predictos inducere ut faciant viam per Coneglanum et Seravalum, ordinando mudariis Tarvisinis quod ullo modo faciant alicui bulletas ex ipsis merchatoribus eundi per alia loca quam per predictum; verum, si dicti merchatores viderentur gravari vel michi aliud videretur, rescribere deberem Dominacioni vestre et meum consilium super modo et quolibet servatum est per tempora retroacta. Quibus litteris visis et examinatis, respondeo quod habui mudarios vestros de Tarvisio et ab ipsis quesivi de consuetudine hucusque servata per ipsos in faciendo bulletas merchatoribus supradictis. Qui mudarii dicunt quod predictas bulletas fecerunt et faciunt mercatoribus supradictis iuxta eorum requisicionem, aliquando per viam Cluse Queri, aliquando per Coneglanum et Seravalum, secundum quod ipsis mercatoribus commodius apparet; et sic servatum est temporibus retroactis. Volui etiam informari si generaliter inducendo omnes merchatores Teothonicos ad faciendum viam Coneglani et Seravali gravarentur ipsi merchatores vel pars eorum; et inveni ab hospitibus teothonicis et latinis commorantibus in Tarvisio qui noticiam habent de partibus Alemanie, quod merchatores infrascriptarum terrarum Alemanie, qui transeunt continue cum eorum mercimoniis per Tridentum, ullo modo possent facere aliam viam quam per Feltre et Clusam Queri absque eorum maxima gravitate et damno. Quarum terrarum nomina sunt hec: Straspurg, Basla, Lucern, Çongo, Manun, Costança, Linden, Sanegallo, Ravespurg, Ysnoch, Paurin, Ulmo, Froesen. De ceteris autem terris Alemanie bene possunt merchatores Teothonici induci sine eorum damno ad faciendum viam Seravali et Coneglani. Set dubito, si merchatores aliqui cogantur ire per aliquam viam contra velle suum, quod forte possent facere viam aliunde quam per Tarvisium, quod quidem postea esset in damnum etiam vestre mude civitatis Tarvisii. Super quibus michi mandat dominatio vestra sicut placet; nichilominus ordinavi mudariis vestris predictis de Tarvisio quod nullam bulletam faciant merchatoribus predictis per aliam viam quam per viam Coneglani et Seravali iuxta vestre Dominationis mandatum, et sic servari faciam donec per Dominationem vestram michi aliud datum fuerit



in mandatis. Mandavi etiam vestro capitaneo Cluse Queri quod non permitat per ipsos merchatores uti de cetero dictam viam iuxta vestre Dominationis mandatum.

Marcus Rucini de suo mandato potestas et capitaneus Tarvisii.

Datum Tarvisii die XVII augusti.

^a refectionis *ms.*

3. 1353 settembre 13, Rialto. Il *nauta* Bartolomeo *Spetulus* da Venezia stipula un contratto della durata di due mesi con il pellicciaio Bartolomeo da Venezia per il trasporto di vino con il suo burchio da Treviso a Venezia lungo il Sile.

ASTV, *Notarile I*, b. 52, q. 1352-1353.

Millesimo trecentesimo quinquagesimo tercio, indictione VI^a, die veneris XIII mensis septembris, Veneciis in Rivoalto sub camara dominorum extimatorum auri, presentibus Iacobo notario quondam domini Galvani de Vicencia, scriba Dominorum Quinque a pace, Petro aurifice de Tarvisio habitatore Veneciis contrate Sancti Angeli, Bartholomeo strazarolo contrate Sancti Maphey de Rivoalto filio quondam Aldegerii de Ceneta testibus rogatis et aliis. Ibique Bartholomeus dictus Spetulus *nauta*, habitator Veneciis contrate Sancti Samuelis, filius quondam Dinarelli de Feraria, ex certa sciencia et non per errorem aliquem se pacto possuit, firmavit et promissit Bartholomeo pelicario contrate Sancti Pauli, qui fuit de Padua, eidem Bartholomeo servire cum sua persona et uno suo burclo ponderis seu cargi XII anforarum vini vel circa cum nautis et restatoribus necessariis et opportunis pro navigatione et conductione dicti burcli hinc Tarvisium per flumen Sileris et de Tarvisio Venecias honerati vino usque ad duos menses proxime venturos, incipiendo die lune XVI mensis septembris proxime presentis omnibus ipsius Bartholomei *naute* expensis; et hoc precio et foro triginta librarum denariorum parvorum, quas dictus Bartholomeus dare et solvere promisit dicto Bartholomeo *naute* ad ipsius beneplacitum et voluntatem; hiis pactis et conventionibus inter ipsos contrahentes initis, habitis et firmatis quod, si dictus Bartholomeus *nauta* aliquid foret lucratus nauicando dictum burclum ultra id quod tenetur et debet portare hic Tarvisium et inde Venecias reportando ultra cargum suum, quod totum illud lucrum dividi debeat inter ipsos comuniter; promittentes dicte partes contrahentes sibi ad invicem predicta omnia atendere et observare et non contrafacere vel venire sub pena librarum XXV parvorum, stipulacione promissa, cum refectione dampni et expensarum litis et extra et obligatione omnium suorum bonorum et cetera, ad plenum cum capitulis, clausulis et renunciacionibus oportunis et cetera.

4. 1369 aprile 9; Treviso. Il podestà Dardo Polani ordina a Alessandro detto Tonso di Vendramino da Colfosco, *nauterius Plavis* di Nervesa, sotto pena della carcerazione e di 200 lire di ammenda, che in nessun modo faccia deviare i viandanti dalla loro strada lungo il tragitto da Conegliano a Treviso.

BcapTV, scat. 3, *Liber actorum* 1368-1369, c. 18v; ed parziale in CAGNIN, *Pellegrini e vie del Pellegrinaggio*, p. 176, n. 25.

M^o III^o LXVIII, indictione VII. Eodem millesimo, <die> lune nono mensis aprilis, Tarvisii in palacio comunis in salleta parva, presentibus discreto et sapiente viro domino Anthonio de Marostica, domino Paulo de Regio iudice mallorum, domino Ubertino cancelario comunis Tarvisii et aliis. Nobilis et sapiens vir dominus Dardus Pollani de Veneciis de ducali mandato civitatis Tarvisii honorabilis potestas precepit et dixit Alexandro dicto Tonso quondam Vendramini de Colfuscho *nauterio Plavis* de Nervisia, ibi presenti, audienti et intellegenti, quatenus pena et banno standi in carceribus comunis Tarvisii per totum regimen ipsius domini potestatis et librarum ducentarum denariorum parvorum et plus et minus arbitrio domini potestatis auferendis, de cetero nullo modo audeat vel presumat deviare vel guidare seu deviare et guidari facere aliquos viandantes vel romipetentes seu transeuntes et reddeuntes de Coneclano versus Tarvisium et de Tervisio verso Coneclanum quin non vadant, veniant et reddeant ad



sue beneplacitum voluntatis per viam antiquam et solitam; et nullo modo audeat frangere caminum et vias ac etiam nullos famulos retinere presumat qui faciant contra predicta.

Item quod non audeat vel presumat per se vel per alium aliquid accipere seu accipi facere ab aliquibus euntibus et redeuntibus in servicio Dominationis pro barca seu navi pro portando et reportando citra et ultra Plavim officiales comunis Veneciarum et Tarvisii sub dicta pena.

Item quod non presumat accipere ab aliis personis et Theotonicis transire vellentibus Plavim et reddere vellentibus ultra modum et formam statutorum comunis Tarvisii sub pena in statutis comunis Tarvisii contenta.

Item precepit et dixit Iohanni Thethonico quondam Iacobi de Lienço, famulo dicti Alexandri, ibi presenti et audienti, quatenus pena et banno quod eidem pes ab anno amputetur quod de cetero nullo modo debeat deviare vel guidare alquos euntes et redeuntes de Tarvisio versus Coneclanum et de Coneclano versus Tarvisium neque deviare de suo camino quin non vadant et ire debeant per vias consuetas sicut ipsis viandantibus videbitur et placuerit sub pena predicta.

5. 1390 ottobre 17, Treviso. Lettera di Alvise Morosini, podestà di Treviso, a Marco da Roma, capitano del Castelnuovo di Quero, con la trasmissione di una *crida* riguardante il percorso che i conduttori di zattere lungo il Piave dovevano seguire per andare a Treviso e Venezia.

BCapTV, scat. 11, *Registrum Litterarum* 1390-1391, c. 17v (ed. G. CAGNIN, , “*Quando le zatte passa de là zoso*”. *Il passaggio delle zattere lungo il Piave in territorio trevigiano nel secolo XIV*, in *Zattere, zattieri e menadà. La fluitazione del legname lungo il Piave*, a cura di D. Perco, Castellavazzo 1988, p. 81; B. BEDA PAZÈ, *Quero dalle origini al XVIII secolo*, Quero 1990, II, p. 608-609.

Provido viro Marco de Roma, capitaneo Castrinovi de Quero.

Capitano, io ve notifico che vuy debie far cridar li in Quero e far assaver ali merchadanti dal legname questa crida de sotto per mia parte, sapiando che quelli che caçerà ala pena serà punidi e condenadi e felilo asaver anche quando le zatte passa de là zoso.

Prima. Che çaschaduna persona, la qual condurrà per flume de Plave algune zatte per condurle a Treviso, sia tegnudi e debia rivar con le ditte zatte al lavorier de Narvesa e non possa né debia per modo alguno quelle condur zoso per lo ramon de Lovadina sotto pena de libbre L de piccoliper çaschaduna zatta cossì condotta. E çaschun possa e debia acuser e averà la mittà de la condanaxon.

Item che çaschaduna persona la qual condurrà algune çatte zoso per Plave per condurle a Veniexia sea tegnudo e debia quelle zatte condur per lo ramon de San Lucha e non per lo ramon de Lovadina per algun modo, sotto pena de libbre L per çaschaduna zatta condotta contra lo dito ordine. E çaschun possa acuser chi contrafarà e averà la mitade dela condanaxon.

Alvix Moroxini, podestà e capitano de Treviso.

Datum ibidem, XVII octubris 1390.

6. 1392 gennaio 29, Venezia. Ducale di Antonio Venier al podestà Fantino Zorzi per informarlo dell'ambasciata inviata dalla comunità di Pordenone al dominio per chiedere il ripristino di antiche consuetudini in materia fiscale che favorivano il passaggio dei mercanti tedeschi lungo il fiume Livenza per andare da Pordenone a Venezia.

BCapTV, *Lettere Ducali*, scat. 4/b, n. 1799; *Ibid.*, scat. 11, *Registrum Litterarum* 1391-1392, c. 26v.

Anthonus Venerio Dei gratia dux Veneciarum et cetera nobilli et sapienti viro Fantino Georgio militi de suo mandato potestati et capitaneo Tarvisii fideli dilecto salutem et dilectionis affectum. Comunitas Portum Naonis misit nobis ambaxiatam suam per quam instantissime dominium nostrum rogat quod, cum antiquitus erat consuetudo quod navigia euntia et redeuntia de Portu Naonis Venecias et e converso erant exempta de solvendo mudam vel datium aliquod ad Motam nec ad Portum Buffoletum, propter quam causam via illa multum currebat quia quasi omnes mercatores Teuthonici ibant per viam illam, set



postea illi de Camino, quorum ipsa loca erant, imposuerunt aliqua datia seu quarentesima propter que via illa dimissa fuit et accepta via Portus Gruarii et Latisane, salvo quod a tempore quo dominatio nostra habuit dominium locorum predictorum aliqui inceperunt venire per viam illam, set videntes quod mude et datia exiguntur ut primo, restiterunt, quod est cum maximo damno locorum nostrorum et propterea rogabant instanter nostrum dominium quatenus placeret reducere mudas et datia locorum predictorum ad illam conditionem ad quam erant antiquitus antequam ipsa datia et mude imponerentur seu ad conditionem ad quam sunt alia loca seu portus Foroiulii quod erit cum magno comodo suo et omnium mercatorum, erit etiam maximum augmentum locorum nostrorum; nos autem, qui vellemus ipsi comunitati, que semper fuit amica nostra, complacere in casu quo non esset cum damno et preiudicio locorum nostrorum et nostrorum introituum, fidelitati vestre scribimus et mandamus quatenus dare debeatis operam de informando nos de eo quod antiquitus erat solvi solitum per passus predictos Liventie videlicet ad Motam et Portum Buffoletum et quantum et similiter, si potestis, quando fuerunt imposita per illos de Camino datia et mude que solvuntur ad presens et quot et quales sunt et si sunt utiles vel non et si esset utile reducere illas mudas et illa datia ad aliam formam et si hoc esse cum damno nostri comunis vel utile quod illa via frequentaretur plusquam alie et specialiter consideretur ad factum salis, scribendo nobis ordinate omnia et consilium et opinionem vestram ut providere possimus prout vobis utilius apparebit. Litteras presentibus alligatas que sunt de ista materia statim aliis nostris rectoribus ad quos vadunt mittere debeatis. Data in nostro ducali palatio, die XXVIII ianuarii, indictione XV.

7. 1393 aprile 28 e maggio 6, Conegliano. Scambio di lettere tra Pietro Pisani, podestà di Conegliano, e Ludovico Morosini, podestà di Treviso, riguardanti la richiesta del conte Ensedisio di Collalto di predisporre nel territorio di Conegliano una segnaletica che indicasse la strada per raggiungere il porto sul Piave posto nel territorio a lui soggetto. Ludovico Morosini allega copia di una lettera ducale del 18 settembre 1390.

BCAPTV, scat. 12, *Registrum Litterarum* 1392-1393, c. 60; la lettera ducale originale in Ivi, *Lettere Ducali*, scat. 4/b, n. 1764.

Egregio et sapienti viro domino Ludovico Mauroceno, honorabili potestati Tarvisii, amico carissimo.

Egrege et honorande amice carissime, per alias litteras meas nobilitati vestre rescrivi qualiter spectabilis miles dominus Hensedisius de Colalto a me quesierat quod ipsum permetterem poni facere nonullas cruces super territorio Coneglani ostensuras viam eundi ad portum Plavis, ad quem tenere facit navem suam, allegans similiter sibi per nobilitatem vestram tempore alterius vestri regiminis Tarvisii concessum fuisse quod tales cruces poni facere posset super territorio Tarvisii et dicens alias similes cruces poni fecisse super territorio Coneglani ubi nunc querit poni facere, quas dominus Remigius Superantio, precessor meus, cavari fecit eandem nobilitatem vestram consulendo quid vobis videbatur quod facturus fore in premissis. Ad quas prelibata nobilitas vestra michi respondit quod me non tederet differe ad respondendum dicto domino Hensedisio donec diffinita esset questio que diffiniri debebat per vos et me inter dictum dominum Hensedisium et dominum abbatem Hospitalis Plavis. Ad quarum tenor attendens sic hactenus distuli, set cum novissime iterato prelibatus dominus Hensedisius a me petierit poni facere predictas cruces, egregiam nobilitatem vestram duxi iterato consulendam in premissis, eandem exorans ut parere et consilium vestrum in premissis vobis placeat per litteras vestras michi significare; quod quidem consilium tamquam ab intimo maiore meo gratulanti animo suscipiam et ab eo nullatenus excedam, paratus prompto animo ad cuncta vobis grata.

Petrus Pisani potestas Coneglani.

Ubi data, die XXVIII aprilis prime indictionis.

Egregio et sapienti viro domino Petro Pisani, honorabili potestati Coneglani, amico carissimo.

Egrege et honorande amice carissime, receptis litteris vestris super facto signorum crucis que petit poni in territorio vestre potestarie egregius et nobilis miles dominus Hensedisius comes de Colalto, nobilitati vestre respondeo quod tempore alius primi mei regiminis civitatis Tarvisii a dominacione nostra litteras recepi, quarum copiam nobilitati vestre mitto presentibus interclusa. Quibus visis, statim concessi licentiam dicto egregio militi domino Hensedisio iuxta et secundum dictarum litterarum nostre dominationis seriem et tenorem, paratus et cetera.



Ludovicus Mauroceno potestas et capitaneus Tarvisii.
Ibidem, VI^o maii, prima indictione.

Copia.

Anthonius Venerio, Dei gratia dux Veneciarum et cetera, nobilibus et sapientibus viris Ludovico Mauroceno de suo mandato potestati et capitaneo Tarvisii et successoribus suis fidellibus dillectis salutem et dillectionis affectum. Scripsimus pridie precessori vestro in effectu expositionem nobis factam per egregium virum Hensedisium de Colalto comitem, videlicet ut nautis suis liceat conducere transeuntes et guidare ad suos portus de Mandre et de Nervisia sicut alii faciunt et guidant, cum transeuntes citra et ultra Plavim vadant per territorium Tarvisinum per utrumque portum nec viam elongent, presertim per portum de Mandre, nec hoc conducere et guidare est dannum tabernariis sive daciariis comunis Tarvisii vel Coneglani quia ultra quemlibet portum sunt taberne Tarvisii et Coneglani, et si non valet una taberna valet alia ad dadium Tarvisii vel Coneglani, cum omnes ille taberne serviant dacio Tarvisii et Coneglani. Mos est etiam nautarum et hospitem cum nauo guidare et lucrum procurare quam melius quilibet potest. Naves etiam dicti comitis omnibus suis expensis ad omnem obedientiam et mandatum nostri domini sunt parate tempore pacis et guerre necnon officialibus nostris et cuilibet nobili hac et illac transeuntibus. Quare tunc scripsimus et mandavimus sibi et iterum similiter vobis mandamus quatenus predictam requisicionem dicti comitis in quantum ad vos spectat concedere debeatis vel scribere nobis causam quare hoc nundum fecistis vel facere non potuistis, notificando nobis in omni casu quicquid feceritis. Similles litteras misimus et mittimus potestati nostro Coneglani.

Data in nostro ducali palacio die decimo octavo mensis septembris, indictione XIII^a.

8. 1394 marzo 21, Treviso. Scambio di lettere tra Donato Mauro, podestà di Treviso, e Giacomo Dolfìn, podestà di Conegliano, con informazioni sull'attività dei *deviatores viarum* presenti nel territorio di Conegliano e sui provvedimenti necessari per contrastarli.

BCapTV, scat. 12, *Registrum Litterarum* 1393-1394, c. 48v; ed parziale in CAGNIN, *Pellegrini e vie del Pellegrinaggio*, p. 177, n. 27.

Egregio et sapienti militi domino Iacobo Delphyno, honorabili potestatis Coneglani, fratri carissimo.

Egrege frater carissime, nuper est facta conscientia michi quod multi forenses et romipete descendentes per partes superiores ad partes istas versus Romam, relicta via solita, transeunt Plavim ad portum Narvisie et inde per campaneam subtus Montellum tendunt versus Paduam, ubi consueverunt descendere per passum Lovadine in civitatem Tarvisii et hinc Venecias ac inde Clugiam per viam rectam; ex quo itinere consuevit sequi utilitas maxima introitibus ducalis domini et hospitibus et navigantibus ac aliis subditis dominationis nostre et per hunc modum hec omnia deperduntur et attribuitur utilitas alicuius, quod est contra voluntatem nostri domini et in damnum non modicum subditorum. Preterea isti tali modo transeuntes, quandocumque XL quandocumque plures, inducunt pavorem personis habitantibus in villis campanee per quas transitum faciunt contra solitum. Et propterea vos de predictis avisare proposui ut provisionem facere possitis sicut fuerit oportunum. Puto tamen quod alique non bone persone conversantur seu habitant ibi in hospiciis qui sunt causa itineris huius et tanti damni quod sequitur ex deviatione huiusmodi forensium, super quo vellitis ecciam providere.

Donatus Mauro potestas et capitaneus Tarvisii.

Data ibidem XXI marcii 1394.

Nobili et egregio viro domino Donato Mauro, honorabili potestati et capitaneo Tarvisii, fratri carissimo.

Egrege et honorande frater carissime, recepi litteras vestras effectualiter continentes quod ad vestram noticiam pervenit quod sunt aliqui deviatores qui non sinunt viatores ire per viam rectam et consuetam in maximum damnum nostre ducalis dominationis, sed faciunt ipsos pergere per alteram viam et cetera; ad quod vobis respondeo quod nichil de predictis audivi nec ad meam noticiam pervenit; sed puto quod hoc totum procedat a comittibus de Colalto propter eorum naves et datia. Nihilominus faciam fieri publice quandam proclamationem quod si quis ausus fuerit vel presumpserit aliquem viatorem



ducere per aliam viam quam per consuetam aut docere, frustigetur per terram Coneglani et stabit unum mensem in carceribus comunis Coneglani; et illos tenebo modos quos videro fore necessarios et oportunos, quamvis hec eadem differentia alias fuerit et fuerit intimatum dominationi, que rescripsit quod nullo modo aliquis auderet aliquem viatorem ducere nisi per rectam viam et consuetam. Paratus et cetera.

Iacobus Delphyno miles et Coneglani potestas.

Ibi data XXI marcii, secunda indictione.

9. 1427 gennaio 14 (1426 *more Venetiarum*), Venezia. Il doge Francesco Foscari comunica al podestà Lazzaro Mocenigo le lamentele dei mercanti tedeschi, le cui merci restavano troppo a lungo sulla riva del Piave, e gli ordina di rimuovere le cause che impedivano un invio sollecito delle mercanzie ai luoghi di destinazione.

BCapTV, *Lettere Ducali*, scat. 8/a, n. 3406.

Franciscus Foscari Dei gratia dux Venetiarum et cetera, nobili et sapienti viro Laçaro Mocenigo de suo mandato potestati et capitaneo Tarvisii, fideli dilecto, salutem et dilectionis affectum. Accesserunt ad presentiam nostram quamplures mercatores Teothonici conquerentes quod magna quantitas ballarum suorum mercimoniorum remanet super rippam Plavis et alibi nec conducuntur ipse balle ad loca ad que conduci debent cum magno incommodo ipsorum mercatorum et impedimento suorum negociorum. Et hoc procedit ex defectu aurigarum sive plaustrigerorum Tarvisii et Coneglani ob aliquas differentias subortas inter eos. Quocirca, admirantes quod permittatis quod dicte balle occasione dicte differentie remaneant impeditae cum tanto incommodo dictorum mercatorum et presertim hoc tempore quo negocia ipsorum mercatorum sunt in culmine et requirunt magis celerem expeditionem, volumus et mandamus vobis quatenus, sublata omni mora, adhibeatis omnem diligentiam et sollicitudinem opportunam quod dicte balle existentes supra dictam ripam Plavis et alibi carricentur super plaustra et conducantur ad loca ad que conduci debent. Nos quoque interea deputabimus aliquos qui audiant differentias existentes inter partes et illas determinant prout eis videbitur esse iuridicum atque iustum ita quod omnino provideatis ne propter ipsas differentias dicte balle remaneant ulterius super rippam Plavis et alibi taliter impeditae.

Data in nostro ducali paltio die XIII^o ianuarii, indictione v^a 1426.

10. 1431 gennaio 20 (1430 *more Venetiarum*), Venezia. Lettera ducale di Francesco Foscari a Girolamo Contarini, podestà di Treviso, per informarlo di quanto gli avevano esposto gli ambasciatori del comune di Conegliano sui disservizi e sui danni causati dai *carizatores* trevigiani nel traghettare le balle dei mercanti tedeschi sull'altra sponda del Piave e gli ordina di agire contro i treghettatori in modo da garantire il corretto e sollecito trasporto delle mercanzie.

BCapTV, *Lettere Ducali*, scat. 8/a, n. 3544.

Franciscus Foscari Dei gratia dux Veneciarum et cetera, nobilibus et sapientibus viris Ieronimo Contareno de suo mandato potestati et capitaneo Tarvisii et successoribus suis fidelibus dilectis salutem et dilectionis affectum. Fuerunt ad presentiam nostram ambasciatores fidelis civitatis nostre Coneglani exponentes quod in facto plaustrorum conducentium ballas mercatorum Theutonicorum versus Coneglanum non observatur debitus modus per carizatores in traducendo ballas easdem ultra Plavim in locum solitum et consuetum et ad terram solidam et firmam, videlicet ultra ramum Sancti Luce, quod est cum periculo mercatorum quia propter escrescentiam Plavis possent faciliter balneari et devastari, poscentes humiliter et instanter in facto prelibato de opportuno remedio provideri per nostrum dominium et disponi. Nos igitur, habentes spiritus vigiles ut balle que conducuntur per distrectuales nostros Tervisinos non possint recipere damnum sive sinistrum ex negligentia cariatorum non facientium suum debitum, quamvis alias viro nobili ser Iohanni Navaierio precessori vestro super tali materia scripsimus quantum nobis visum extitit opus esse, tamen quia habemus istam materiam valde cordi, fidelitati vestre mandamus quatenus cum effectu provideatis quod carizatores ballarum Theutonicorum Tervisini districtus nostri conducere debeant dictas ballas ad locum solitum et consuetum sive aqua sit magna sive sit parva ultra ramonum Sancti Luce ad terram solidam et firmam ita quod mercatores ballarum antedictarum propter Plavim crescentem nullum damnum possint incurrere sub talibus penis atque



stricturis, artando carizatores huiusmodi quod ipsarum formidine habeant necesse facere integraliter suum debitum et ulterius nobis non fiat ulla reclamatio superinde.

Data in nostro ducali palatio die XX ianuarii, indictione VIII^a M^o CCCC^o XXX^o.